ANNO XXIII NUMERO 2

OMNIA IUSTITIAE

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



EDITORIALE
La tela di Penelope

IA & DIRITTO
Avvocati, magistrati e intelligenza artificiale: obblighi, responsabilità e controllo umano dopo il D.Lgs. n. 179/2026



Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n. 184 del 23.02.2004

Presidente
Anna De Nicola

Direttore Editoriale
Luigi Ciancio

Direttore Responsabile
Marianna Federico

Comitato di Redazione
Lucia Apuzzo
Marianna Arpaia
Barbara Barbato
Carmela Bonaduce
Antonio Coppola
Maria Coppola
Mario Gallo
Eliana Libroia
Emiliana Matrone
Italo Meoli
Andrea Milo
Angelo Mondelli
Claudia Ruggiero Perrino
Marianna Polito
Gaetano Riccio
Giuseppina Romano
Francesco Spinelli
Rossella Ugliano

Hanno collaborato a questo numero
Vincenzo Palo

Segretario di Redazione
Massimo De Martino Adinolfi

Proposte e suggerimenti ai contatti
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432
e.mail: omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione, che dovrà essere inviato a mezzo mail, non sarà restituito

Impaginazione e stampa
Gute.Co srl
Piazza Alcide de Gasperi, 13
Fisciano (SA)

Le immagini a corredo di questo numero sono tratte dal web

© 2026 Testi Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE

sommario

Editoriale

Luigi Ciancio
La tela di Penelope *4*

Voci dal Palazzo di Giustizia

La Redazione
La nota della Presidente della Cassa Avvocato Maria Annunziata "Polizza Sanitaria Base per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi e Polizza Sanitaria Integrativa – annualità 1/10/2026 – 30/9/2027" *6*

Giurisprudenza

Emiliana Matrone
Nuovo codice della strada: non sono incostituzionali gli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, d.lgs. 285/1992, nella parte in cui non prevedono, per il reato di fuga dopo un incidente, la possibilità di dimezzare la durata della sospensione della patente.. *8*

Italo Meoli
Licenziamento per minacce al superiore: sussiste la giusta causa. *13*

Licenziamento e comporto: la malattia comunicata via WhatsApp non può essere ignorata *17*

Licenziamento per molestie: quando le accuse non provate escludono la giusta causa *20*

Vincenzo Palo
Il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico: nota a TAR Emilia Romagna, sentenza n. 231 del 9 febbraio 2026. *25*

Claudia Ruggiero Perrino
Il rigore probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto. *31*

Dottrina

Italo Meoli
Decreto Lavoro 2026 è legge. *37*

IA e Diritto

A cura di Francesco Spinelli, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
Avvocati, magistrati e intelligenza artificiale: obblighi, responsabilità e controllo umano dopo il D.Lgs. n. 179/2026 *41*

Notizie dal Consiglio

A cura di Barbara Barbato, Vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore *46*

News CNF *46*

Le statistiche *51*

Editoriale

di Lugi Ciancio

La tela di Penelope

Si ritiene che il programma di cui un'amministrazione pubblica seria non possa mai partire da zero ma debba, invece, essere elaborato tenendo presente tracciati sui quali altre amministrazioni hanno operato apportandovi, laddove necessario, le opportune modifiche innovative.

In sostanza, il programma di una nuova amministrazione (intendendo per tale il Parlamento, il Governo, gli Enti locali…) non può non essere un continuum, sia pure con nuovi enunciati.

Esattamente l'opposto di quanto oggi capita. Chi governa e legifera dopo lo fa, ignorando o facendo finta di ignorare, quanto è stato già statuito prima.

Di qui la grossa confusione che segna nel campo legislativo, dove si registra il proliferare di norme che vengono puntualmente rivedute da altre norme, che a loro volta sono emendate da successive disposizioni e così via.

In questo ginepraio sono costretti ad operare avvocati e magistrati.

Richiamiamo ad esempio quello che oggi si verifica nel processo civile, connotato da una miriade di norme che, sovrapponendosi, determinano ulteriore confusione.

Una ragnatela che avvolge, asfissia, stritola, avvilisce e della quale è urgente liberarsi, se si intende far ripartire con lena la macchina giudiziaria, la quale necessita dell'apporto di tutte le componenti che operano nel settore.

Il legislatore assuma iniziative che, facendo salvi i principi innovatori di chi lo ha preceduto, tendano a riformare in maniera organica le disposizioni normative accorpandole e modificandole, privilegiando quelle che, in fase di applicazione, hanno dato risultanze concrete e positive. Abbandoni l'idea che l'Avvocatura è sua controparte, meditando sulla funzione che essa esercita e sulla qualità dei servizi che riesce ad assicurare al cittadino.

L'Avvocatura assuma il ruolo che le è dovuto, rinnovandosi, per potersi adeguare alla nuova realtà di una società in perenne crescita e sempre più esigente.

Ricordino gli avvocati che la uniformità del proprio comportamento al rispetto delle regole deontologiche è la garanzia più idonea nei rapporti tra il professionista ed il cliente, oltre che tra i professionisti medesimi.

Ai magistrati si diano i mezzi adeguati allo svolgimento dei loro compiti; la insufficienza degli organici frena la rapidità delle decisioni e fa lievitare l'arretrato dei processi.

E non è sicuramente con la riduzione della sessione feriale che si mette mano alla riforma della giustizia, ma con la individuazione dei problemi già annosi, a tutti ben noti, e la eliminazione delle cause che li hanno determinati.

Resti comunque valido il teorema che non è possibile annullare del tutto un percorso già tracciato per intraprenderne uno nuovo; facendo e disfacendo, così come ricorda il mito di Penelope, non si affrontano né risolvono i problemi della giustizia. Se ne perpetua solamente l'agonia.



Allegoria della Giustizia
Calvaert Denys Detto Dionisio Fiammingo
Museo Civico d'Arte e Territorio "Gianni Bellini"

Voci dal Palazzo di Giustizia

La Redazione

Pubblichiamo la nota della Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Avvocato Maria Annunziata, inviata ai Presidenti del Consigli dell'Ordine degli Avvocati in riferimento alla **Polizza Sanitaria Base per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi e Polizza Sanitaria Integrativa – annualità 1/10/2026 – 30/9/2027**

Roma, 29.09.2026

Ai Sigg.ri Presidenti
i Consigli dell'Ordine degli Avvocati
LORO SEDI

Oggetto: Polizza Sanitaria Base per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi e Polizza Sanitaria Integrativa – annualità 1/10/2026 – 30/9/2027

Cara/o Presidente,
Ti comunico che, per la terza annualità assicurativa (1/10/2026 – 30/9/2027) della polizza di tutela sanitaria collettiva "grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi", sottoscritta da Cassa Forense con la Coassicurazione costituita da Unisalute S.p.A. (incaricata), Reale Mutua di Assicurazioni e Poste Assicura S.p.A. (coassicuratrici delegatarie), è stato concordato il periodo **1/10/2026 – 1/12/2026** per consentire a tutti gli iscritti, già coperti da tale polizza in forma gratuita ed automatica, di estendere la garanzia assicurativa al nucleo familiare.
La polizza sanitaria collettiva base è automatica e gratuita per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense in regola con le dichiarazioni reddituali.
Tale garanzia assicurativa, oltre a coprire i "grandi interventi chirurgici" e "gravi eventi morbosi" indicati negli allegati A e B delle condizioni di polizza, opera per la garanzia per "cure oncologiche", il cui massimale annuo è stato incrementato, esclusivamente per gli iscritti, ad € 30.000,00; è, inoltre, incluso in copertura, limitatamente agli iscritti, un check-up annuale con esami ed accertamenti.
È possibile richiedere, in alternativa al pagamento diretto o al rimborso delle spese relative al ricovero, l'indennità sostitutiva, che varia da € 80,00 ad € 105,00 al giorno a seconda della prestazione effettuata.
La polizza sanitaria collettiva base può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto e decorsi gli eventuali termini di aspettativa, a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 80 anni, previo pagamento di un premio pro capite, per l'annualità 1/10/2026 - 30/09/2027, sulla base delle seguenti fasce di età:
• € 250,00 comprensivo di oneri e tasse fino a 40 anni di età;
• € 470,00 comprensivo di oneri e tasse da 41 anni di età a 60 anni di età;
• € 750,00 comprensivo di oneri e tasse da 61 anni di età a 70 anni di età;
• € 950,00 comprensivo di oneri e tasse da 71 anni di età a 80 anni di età.
Possono aderire volontariamente alla Tutela Sanitaria, con premio a proprio carico, per l'annualità 1/10/2026 – 30/9/2027 anche i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta), con possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 80 anni e sempre previo pagamento di un premio pro capite sulla base delle sopra riportate fasce di età.

Piano Sanitario Integrativo

È stata inoltre mantenuta per ciascun iscritto, pensionato non iscritto e superstite di avvocato (titolare di pensione di reversibilità o indiretta) che abbia aderito al piano base, la facoltà di aderire per l'annualità 1/10/2026 - 30/9/2027 ad un Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare, con limite di età fissato a 80 anni.



Avv. Maria Annunziata
Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

Tale garanzia assicurativa opera, decorsi gli eventuali termini di aspettativa, per le prestazioni sanitarie non coperte dalla polizza sanitaria base e, in particolare, per ricovero, con o senza intervento, in istituto di cura reso necessario anche da parto, ricovero in regime di day-hospital, intervento chirurgico ambulatoriale, prestazioni di alta diagnostica, visite specialistiche e accertamenti diagnostici.
L'importo del premio pro capite per l'annualità 1/10/2026 – 30/9/2027 per la sottoscrizione della Polizza sanitaria Integrativa varia sulla base delle seguenti fasce di età:
• € 768,00 comprensivo di oneri e tasse fino a 40 anni di età;
• € 1.152,00 comprensivo di oneri e tasse da 41 anni di età a 60 anni di età;
• € 1.800,00 comprensivo di oneri e tasse da 61 anni di età a 70 anni di età;
• € 2.400,00 comprensivo di oneri e tasse da 71 anni di età a 80 anni di età.
Le suindicate estensioni/adesioni possono essere perfezionate a partire dalle ore 14,00 dell'1/10/2026 ed entro il termine dell'1/12/2026 mediante l'apposita procedura telematica attivata per tale periodo sul sito internet di Cassa Forense, con pagamento del relativo premio da effettuare tramite carta di credito o bonifico bancario sempre entro l'1/12/2026.
È, inoltre, prevista la possibilità di utilizzare la modulistica cartacea, pubblicata sul sito della Cassa, esclusivamente nel caso di assoluta impossibilità a perfezionare l'estensione/adesione in modalità telematica, con pagamento, in tal caso, da effettuare tramite bonifico bancario, sempre entro l'1/12/2026.
Per informazioni in merito alle adesioni, è possibile scrivere al seguente box adesionicassaforense@unisalute.it.
RingraziandoTi per la consueta collaborazione e condivisione,

Ti saluto cordialmente,
Avv. Maria Annunziata.

Giurisprudenza

Emiliana Matrone

Nuovo codice della strada: non sono incostituzionali gli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, d.lgs. 285/1992, nella parte in cui non prevedono, per il reato di fuga dopo un incidente, la possibilità di dimezzare la durata della sospensione della patente

In materia di circolazione stradale, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 146 del 23.07.2026, ha così concluso:

"1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Ancona …;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Giudice di Pace di Ancona …;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., …".

L'art. 189, comma 6, cod. strada stabilisce che «chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti».

Quanto all'art. 224, comma 3, cod. strada, detta disposizione stabilisce che «nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria».

Orbene, il Giudice di Pace di Ancona, con ordinanza del 1° dicembre 2025, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 2025, sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) *"nella parte in cui non prevedono che, in caso di estinzione del reato correlato alla violazione dell'art. 189 del codice della strada per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, il Prefetto riduca della metà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".*

Innanzi al prefato Ufficio del Giudice di Pace era stato incardinato il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza emessa dalla Prefettura-UTG di Ancona ex art. 224, comma 1, cod. strada, con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida intestata al ricorrente, per la durata di undici mesi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica del provvedimento prefettizio.

Il provvedimento impugnato era stato preceduto da un'altra ordinanza della Prefettura-UTG di Ancona, con la quale la medesima patente era stata sospesa provvisoriamente per la durata di un mese.

Al ricorrente era stato notificato il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ancona, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 189, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 e irrogata la pena pecuniaria di € 4.500,00.

Il ricorrente aveva presentato l'istanza ex art. 459, comma 1-ter, cpp, affinchè gli venisse accordata - ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.



Il Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 3 aprile 2024, aveva disposto la conversione della pena detentiva in sessanta giorni di lavoro di pubblica utilità.

Con successivo provvedimento del 30 luglio 2024, il Gip aveva dichiarato eseguita la pena sostitutiva ed estinto ogni effetto penale del reato contestato nel decreto penale di condanna.

A questo punto, il Giudice di Pasce di Ancona osservava che, nonostante l'intervenuta estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la Prefettura aveva adottato il provvedimento di sospensione della patente di guida, applicando il minimo edittale previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, senza prevedere alcuna riduzione connessa all'accertato percorso riparativo del ricorrente.

Conseguentemente, il remittente sollevava il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui - diversamente da quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 9-bis, cod. strada) - non consentiva alcuna riduzione della durata della sospensione della patente all'esito positivo di lavori di pubblica utilità o messa alla prova.

Per il rimettente la questione risultava rilevante in forza delle seguenti considerazioni: *"l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni avrebbe consentito l'applicazione del criterio riduttivo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, incidendo direttamente sulla legittimità del provvedimento prefettizio impugnato. In caso contrario, avrebbe trovato applicazione la disciplina vigente, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi possibilità di graduazione della misura, con esiti incompatibili con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza".*

Inoltre, per il remittente la questione di legittimità costituzionale sarebbe non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione e all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Innanzitutto, gli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada andrebbero a violare l'art. 3 Cost. determinando una disparità di trattamento.

In proposito, veniva richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 2022, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada nella parte in cui non prevedeva la riduzione della sospensione della patente in caso di estinzione del reato ex art. 186 cod. strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool) per esito positivo della messa alla prova, ed era stato ritenuto «manifestamente irragionevole» che il predetto beneficio, previsto per i lavori di pubblica utilità, non fosse riconosciuto anche per la suddetta messa alla prova.

Tale principio per il giudice remittente avrebbe dovuto trovare applicazione anche nella

fattispecie in esame. Secondo il giudice a quo, nell'art. 186 cod. strada il Legislatore collega la riduzione della sanzione amministrativa all'esito positivo dei lavori di pubblica utilità e della messa alla prova; nell'art. 189 cod. strada, pur essendo previsto un identico meccanismo di estinzione del reato per lavori di pubblica utilità o per messa alla prova, mancherebbe del tutto la previsione di una riduzione della sospensione amministrativa, con conseguente disparità di trattamento tra soggetti che hanno posto in essere attività riparatorie identiche. Ecco che situazioni omogenee - quali l'estrema vicinanza tra i reati ex art. 186 e ex art. 189 cod. strada, nella logica della sicurezza stradale, e l'identità del beneficio penale estintivo - riceverebbero trattamenti del tutto diversi senza adeguata giustificazione normativa.

Le norme in esame violerebbero, altresì, gli artt. 27, terzo comma, e 2 Cost. con riguardo alla funzione rieducativa della pena e alla valorizzazione della condotta riparatoria.

Per il remittente l'estinzione del reato per svolgimento dei lavori di pubblica utilità o per messa alla prova attesterebbe l'avvenuto pieno recupero sociale del soggetto mentre l'automatica applicazione della sanzione amministrativa nel minimo edittale vanificherebbe gli effetti rieducativi già realizzati dal percorso riparativo, introducendo una forma di "ultrattività" punitiva non più giustificata dall'interesse pubblico, essendo già stato conseguito il fine di prevenzione generale e speciale. Inoltre, tale meccanismo si porrebbe in contrasto con il principio di proporzione e gradualità del sistema sanzionatorio.

Infine, il rimettente lamentava la violazione dei principi sovranazionali di cui all'art. 49 CDFUE ed, in particolare, del principio di proporzionalità della sanzione - tanto penale quanto amministrativa - affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ciò in quanto la disciplina censurata imporrebbe una sospensione fissa, insensibile all'estinzione del reato e al comportamento riparatorio, risultando potenzialmente sproporzionata.

In via preliminare, la Corte Costituzionale ha rilevato d'ufficio che la questione sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. era da ritenersi inammissibile per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza. Sul punto, la Corte ha affermato quanto segue: *"La violazione del parametro costituzionale risulta, infatti, apoditticamente prospettata dal rimettente senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni censurate integrerebbero una violazione di detto parametro costituzionale (in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 54 del 2026)".*

Parimenti, la Corte ha concluso per l'inammissibilità della questione relativa all'asserita violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 49 CDFUE, *"perché il giudice a quo non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea (sentenza n. 73 del 2026)".*

Passando al merito, la Corte Costituzionale è giunta alla conclusione che le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. non sono fondate.

Innanzitutto, è stato evidenziato che *"rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle sanzioni amministrative e dell'estensione degli istituti premiali: è stato, infatti, affermato che compete al legislatore un'ampia discrezionalità nell'individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo (sentenza n. 194 del 2023); che la discrezionalità legislativa nelle scelte relative all'an e al quantum delle sanzioni amministrative incontra il limite della manifesta irragionevolezza (sentenze n. 266 del 2022, n. 62 del 2021 e n. 115 del 2019) e che l'esercizio di detta discrezionalità può essere sindacato, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo ove si traduca in scelte, appunto, manifestamente irragionevoli o sproporzionate (ex plurimis, sentenze n. 212 e n. 115 del 2019)".*

La Corte ha escluso nel caso di specie che la discrezionalità del legislatore si sia tradotta in una normativa manifestamente irragionevole e sproporzionata.

Con specifico riferimento alla violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., la Corte ha ritenuto di non poter condividere l'assunto del rimettente, il quale - richiamando quale tertium comparationis l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada – aveva prospettato una distinzione manifestamente irragionevole tra fattispecie che assume analoghe e omogenee, tale da valicare il confine dell'arbitrarietà, e avrebbe voluto estendere il meccanismo premiale previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia cagionato un incidente stradale al reato di inadempimento dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone; ciò sebbene il suddetto istituto premiale sia espressamente confinato dal legislatore, anche nell'ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza, ai soli casi in cui tale stato non abbia provocato un incidente, quand'anche senza danno alle persone e nonostante l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi costituisca reato più grave.

La Corte ha rammentato che l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, indicato dal rimettente quale tertium comparationis, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), dispone che: «al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo [ossia: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale] la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita [...] con quella del lavoro di pubblica utilità [...]. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente».

Dunque, la Corte ha evidenziato come il rimettente avesse richiamato impropriamente il suddetto effetto estintivo del reato - derivante dall'aver scontato, con esito positivo, la pena sostitutiva - previsto per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada ma non per il delitto di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada.

"Si tratta di un elemento differenziale fondamentale, che denota un atteggiamento più rigoroso del legislatore nei confronti della condotta di fuga dopo l'incidente rispetto alla guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale e dimostra, quindi, la non idoneità dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada a essere assunto come valido tertium comparationis".

Altrettanto impropriamente il giudice a quo ha richiamato la Sentenza della Cassazione n. 163 del 2022.

"Si tratta, infatti, in quel caso di equiparare - quanto alla riduzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida ed esclusivamente in relazione al delitto di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente - il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada e la messa alla prova ex art. 168-bis cp".

L'iter logico argomentativo seguito dalla Corte Costituzionale è caratterizzato in sintesi dai seguenti punti:

a) I predetti istituti si connotano entrambi per la funzione premiale della pena sostitutiva - il cui positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato - nonché per l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto in quanto tutti e due gli istituti consistono in una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività (ex plurimis, sentenza n. 76 del 2019).

b) Nell'equiparare il lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova, a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, operanti in una ottica premiale la Corte ha, comunque, escluso il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.
c) La Corte di Cassazione - sempre in tema di guida in stato di ebbrezza - ha affermato che è "condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità [l']aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli" (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 12 marzo-4 aprile 2025, n. 13150).
d) Dunque, mentre la sussistenza di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell'utente della strada costituisce uno dei presupposti del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, lo stesso non può dirsi per il reato di guida in stato ebbrezza, nel quale l'incidente stradale è solo una circostanza aggravante che, tra l'altro, esclude l'applicazione degli istituti del lavoro di pubblica utilità e della messa alla prova, impedendo, conseguentemente, anche la riduzione della metà della sanzione amministrativa.
e) Ulteriori presupposti per la configurazione del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada sono l'aver provocato, con l'incidente stradale, un danno alle persone e il non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi. L'elemento materiale del reato, usualmente indicato come "fuga", "consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'investimento così da impedire o anche solo da ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente" (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 9 dicembre 2021-14 marzo 2022, n. 8431).
f) Quanto all'elemento soggettivo del medesimo reato, è richiesto il dolo, il quale deve investire l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse (Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza 15 febbraio-16 giugno 2023, n. 26012).
g) Laddove, poi, dall'incidente derivi effettivamente un esito lesivo per l'incolumità individuale o, persino, per la vita delle persone coinvolte, vengono in rilievo le fattispecie di reato poste dal codice penale a tutela di tali beni (sentenza n. 195 del 2023).
h) La condotta dolosa che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l'incidente assume uno speciale disvalore in quanto esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti (ancora sentenza n. 195 del 2023). Ciò comporta che, nella valutazione della proporzionalità in relazione alle disposizioni censurate, non può ritenersi che esse sconfinino nell'ambito della manifesta irragionevolezza.
i) Il differente trattamento previsto per i due reati, quello di guida in stato di ebbrezza e quello di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, si giustifica, altresì, in relazione alla evidente minore gravità del primo rispetto al secondo che può evincersi - oltre che da quanto sopra evidenziato - anche da una pluralità di elementi. Il primo reato rientra nella categoria delle contravvenzioni e il secondo in quella dei delitti. Il primo è punito sia a titolo di dolo che di colpa, mentre il secondo è punito solo a titolo di dolo (e quindi in quest'ultimo caso sono selezionate le sole condotte soggettivamente più gravi). Inoltre, il primo reato presuppone che non vi sia stato un incidente stradale (infatti se vi è un incidente il beneficio è espressamente escluso e il sospetto di illegittimità costituzionale di tale esclusione è stato dichiarato manifestamente infondato da questa Corte con l'ordinanza n. 247 del 2013), mentre l'incidente stradale con danno alle persone costituisce uno dei presupposti del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada; la cornice edittale detentiva del primo reato (da sei mesi a un anno) è più mite rispetto a quella del secondo (da sei mesi a tre anni). Infine, il primo è un reato di pericolo presunto, essendo punito il solo fatto di essersi messi alla guida in stato di ebbrezza (sentenza n. 194 del 2023), mentre il secondo è un reato di pericolo concretamente idoneo a produrre eventi lesivi (Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza 22 settembre-22 novembre 2021, n. 42744) in cui il soggetto agente, «per quanto necessariamente consapevole che la sua condotta correlata al sinistro è idonea a recare danno alle persone, [...] decide di abbandonare il luogo dell'incidente, accettando di farlo, peraltro, sotto un "velo di ignoranza" quanto alle conseguenze prodotte dalla propria azione e amplificando il pericolo per l'incolumità fisica e la vita delle altre persone coinvolte» (sentenza n. 195 del 2023).
l)L'istituto premiale della riduzione della sanzione amministrativa della metà, che si vorrebbe estendere al reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, inoltre, lungi dal costituire un principio generale con attitudine potenzialmente espansiva, è espressamente confinato dal legislatore - anche nell'ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza - ai soli casi in cui tale stato non abbia provocato un incidente (in tal senso, sentenze n. 163 del 2022, n. 75 del 2020 e n. 198 del 2015).
Sulla scorta di tanto, la Corte è pervenuta alla decisone che la scelta legislativa censurata - oltre a non essere irragionevole - neppure è lesiva dell'art. 3 Cost. per il profilo della disparità di trattamento.
Con riguardo alla lamentata violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. in riferimento al principio della finalità rieducativa della pena, la Corte (sentenza n. 212 del 2019) ha affermato che tale principio si riferisce alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa. Più specificamente, l'estensione alle sanzioni amministrative dei principi in materia di responsabilità penale è stata esclusa con riguardo alla finalità rieducativa prevista dal terzo comma del suddetto art. 27 Cost., ritenuta connessa alla pena in senso stretto, in quanto «privativa, o quanto meno limitativa, della libertà personale» (sentenza n. 112 del 2019).
Nel caso di specie, la sanzione sostitutiva penale e quella amministrativa assumono compiti ben distinti e indipendenti l'uno dall'altro, spiegando la prima una funzione tipicamente punitiva (in questo senso, sentenza n. 75 del 2020), mentre la seconda ha una funzione spiccatamente preventiva (sentenza n. 148 del 2022), cosicché non può affermarsi che l'aver scontato la sanzione sostitutiva penale possa incidere su quella amministrativa, rendendo il soggetto meritevole di una riduzione della durata di quest'ultima.
La Corte ha, dunque, escluso anche la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.
In conclusione, la Corte Costituzionale con la pronuncia in esame ha stabilito che le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., vanno dichiarate non fondate.

Italo Meoli

Licenziamento per minacce al superiore: sussiste la giusta causa

Minacciare un superiore gerarchico brandendo un oggetto contundente integra una grave insubordinazione, idonea a giustificare il licenziamento senza preavviso, anche quando l'aggressione fisica viene di fatto impedita dall'intervento di un collega.
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari, Sezione lavoro, con la sentenza n. 3062 del 2 luglio 2026,



confermando il licenziamento disciplinare per giusta causa di un lavoratore che aveva insultato e minacciato il proprio superiore brandendo una barra di ferro.

Per il giudice, la condotta integrava una grave insubordinazione, tale da compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario tra le parti e da rendere impossibile, anche solo in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il caso: minacce e licenziamento disciplinare

La condotta contestata

Il lavoratore, addetto alla manutenzione degli impianti, il 21 agosto 2023 aveva ricevuto l'ordine di sostituire un motore insieme a un collega. Riteneva l'intervento rischioso e aveva chiesto che gli venisse affiancato personale aggiuntivo, più esperto sul tipo di macchinario da riparare.

Si trattava di una richiesta motivata, secondo il lavoratore, dalla complessità tecnica dell'operazione e dal timore che un numero insufficiente di addetti potesse esporre gli operatori a rischi per la sicurezza durante le fasi di sollevamento e sostituzione del componente.

Il superiore gli aveva confermato l'ordine di iniziare comunque l'intervento con il collega già assegnato, assicurandogli che ulteriori addetti sarebbero stati inviati non appena resisi disponibili, secondo le normali esigenze organizzative del turno di lavoro.

Di fronte a questa risposta, il dipendente aveva reagito rivolgendo espressioni offensive al superiore e si era poi avvicinato al responsabile impugnando una barra di ferro, sollevandola e minacciando esplicitamente di colpirlo alla testa.

Un collega presente sul luogo era intervenuto tempestivamente per allontanarlo e impedire il contatto fisico. Il lavoratore, tuttavia, anziché desistere, era rientrato poco dopo nell'ufficio del superiore e aveva reiterato le minacce, aggravando ulteriormente la propria posizione.

Solo il nuovo intervento di altri dipendenti aveva consentito di riportare la calma e di evitare che l'episodio degenerasse in un'aggressione fisica vera e propria.

La società aveva avviato accertamenti interni nei giorni immediatamente successivi, raccogliendo le prime informazioni dai testimoni presenti, per poi procedere formalmente: la contestazione disciplinare era stata spedita il 2 settembre 2023 e il licenziamento comunicato il 12 settembre 2023, all'esito delle giustificazioni rese dal lavoratore.

Le posizioni delle parti

Le difese del lavoratore

Il lavoratore aveva impugnato il recesso articolando diverse censure: l'insussistenza dei fatti contestati, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla condotta effettivamente tenuta e la tardività del procedimento disciplinare rispetto all'episodio del 21 agosto 2023.

Sosteneva inoltre di essere stato provocato dall'atteggiamento del superiore, che a suo dire non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i rilievi sulla sicurezza dell'intervento, imponendo di procedere con un collega ritenuto poco esperto per quel tipo di lavorazione.

A sostegno delle proprie ragioni, il lavoratore richiamava la pericolosità intrinseca dell'operazione di sostituzione del motore e l'inesperienza del collega assegnatogli, elementi che a suo avviso giustificavano la richiesta di personale aggiuntivo e attenuavano la gravità della sua reazione.

Sul piano delle domande, il ricorrente chiedeva, in via principale, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno subito e, in via subordinata, il riconoscimento della sola tutela indennitaria prevista dalla disciplina applicabile al rapporto.

La posizione della società

La società replicava sostenendo che gli addebiti fossero pienamente provati dalle testimonianze raccolte e riconducibili, per gravità, alla nozione di grave insubordinazione tipizzata dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto.

Per il datore di lavoro, il licenziamento era proporzionato alla gravità della condotta, che coinvolgeva non solo un'offesa verbale ma un vero e proprio gesto minatorio nei confronti di un superiore, compiuto con un oggetto potenzialmente lesivo e reiterato dopo il primo intervento di contenimento.

La società contestava, infine, la dedotta tardività del procedimento, evidenziando come il breve intervallo tra i fatti e la contestazione fosse stato interamente assorbito dalle verifiche interne necessarie a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Le prove raccolte nel giudizio

Nel corso dell'istruttoria, il Tribunale ha ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni rese dal collega presente all'episodio e dal superiore direttamente minacciato, trovando le rispettive versioni sostanzialmente coincidenti nei loro elementi essenziali.

Le due testimonianze, raccolte separatamente, hanno restituito una ricostruzione della vicenda pressoché sovrapponibile quanto alla sequenza dei fatti, alla distanza tra i protagonisti e alla percezione di un pericolo concreto e imminente, elemento che il giudice ha considerato particolarmente significativo ai fini dell'attendibilità complessiva dei racconti.

Le testimonianze hanno confermato le espressioni offensive rivolte al superiore, il sollevamento della barra di ferro, la distanza ravvicinata tra il lavoratore e la vittima della minaccia, nonché la reiterazione della condotta al rientro nell'ufficio.

L'istruttoria ha inoltre escluso che il lavoratore fosse stato oggetto di una provocazione idonea a giustificare, anche solo in parte, la sua reazione: dagli atti non è emerso alcun comportamento del superiore che potesse essere qualificato come offensivo o vessatorio.

Quanto ai rilievi sulla sicurezza dell'intervento, il giudice ha accertato che il collega inizialmente assegnato aveva già partecipato, in precedenza, a un'analoga sostituzione del motore, e che l'operazione poteva essere correttamente eseguita da due persone, senza che fosse indispensabile l'affiancamento di ulteriore personale.

Tali accertamenti hanno privato di fondamento concreto le censure difensive relative alla pericolosità dell'intervento e all'inesperienza del collega, riducendo l'episodio a una reazione sproporzionata rispetto a un ordine di servizio del tutto legittimo.

Il quadro giuridico: giusta causa e grave insubordinazione

L'art. 2119 c.c. e l'art. 2104 c.c.

L'articolo 2119 del codice civile consente a ciascuna delle parti di recedere dal contratto di lavoro senza preavviso quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto: si tratta della nozione generale di giusta causa, che deve essere apprezzata in concreto dal giudice, tenendo

conto della gravità del fatto, delle circostanze in cui si è verificato e della sua incidenza sull'elemento fiduciario.
Tale valutazione richiede un giudizio complessivo, che tenga conto non soltanto della astratta previsione contrattuale della condotta come giusta causa, ma anche degli aspetti concreti del fatto, quali le modalità dell'azione, l'elemento intenzionale e il contesto lavorativo in cui la condotta si è manifestata.
L'articolo 2104 del codice civile impone, dal canto suo, al lavoratore di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici per l'esecuzione e la disciplina del lavoro: un dovere che, se violato in modo grave, può integrare gli estremi dell'insubordinazione rilevante ai fini disciplinari.

La disciplina del contratto collettivo

Gli articoli 67 e 70 del contratto collettivo applicato al rapporto prevedono espressamente il licenziamento senza preavviso per le ipotesi di gravi offese, vie di fatto commesse all'interno dello stabilimento e grave insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici.
Tali previsioni contrattuali tipizzano, coerentemente con la nozione civilistica di giusta causa, le condotte considerate incompatibili con la prosecuzione del rapporto, lasciando comunque al giudice il compito di verificarne in concreto la sussistenza e la reale gravità nel caso specifico.

La distinzione tra insubordinazione semplice e grave insubordinazione

Nella valutazione della fattispecie assume rilievo la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza, tra la semplice insubordinazione — il rifiuto o l'inadempimento di un ordine legittimo — e la grave insubordinazione, che ricorre quando al mancato rispetto delle direttive si accompagnano condotte aggressive, minacciose o comunque idonee a ledere l'autorità e l'incolumità del superiore.
È proprio in questa seconda ipotesi, più grave, che il Tribunale di Bari ha inquadrato la vicenda, ritenendo che l'episodio andasse ben oltre un semplice diverbio acceso, per assumere i connotati di una condotta intimidatoria concreta.

La decisione del Tribunale di Bari

Il giudice ha escluso, anzitutto, che l'episodio potesse essere ridimensionato a un semplice diverbio tra lavoratore e superiore, come sostenuto dalla difesa: la minaccia è stata ritenuta concreta ed effettiva, e non meramente verbale.
A sostegno di tale valutazione hanno concorso più elementi: l'uso della barra di ferro come strumento della minaccia, la vicinanza fisica ravvicinata tra il lavoratore e il superiore, e il gesto di sollevare l'oggetto in direzione della vittima, chiaramente percepito dai testimoni come preludio a un'aggressione.
Per il Tribunale, il mancato contatto fisico non attenuava la gravità della condotta, poiché era dipeso esclusivamente dal tempestivo intervento di un collega, e non da una scelta o da un ripensamento del lavoratore, che anzi aveva reiterato la minaccia una volta rientrato nell'ufficio.
Il giudice ha attribuito particolare peso anche alla reiterazione della condotta, considerata indice di una persistente volontà aggressiva, e a un precedente disciplinare risalente al 2019, elementi che hanno complessivamente rafforzato la valutazione sulla definitiva compromissione del vincolo fiduciario tra le parti.
La tempestività della contestazione disciplinare
Il Tribunale ha ritenuto tempestiva anche la contestazione disciplinare, respingendo la censura sollevata dal lavoratore. I dodici giorni intercorsi tra l'episodio e la spedizione dell'addebito sono stati considerati compatibili con il tempo ragionevolmente necessario alla società per svolgere le verifiche interne e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti prima di formalizzare l'accusa.
Tale intervallo, secondo il giudice, non aveva in alcun modo pregiudicato l'effettivo esercizio del diritto di difesa del lavoratore, che aveva potuto presentare le proprie giustificazioni prima dell'adozione del provvedimento espulsivo.

L'esito del giudizio

Il ricorso proposto dal lavoratore è stato conseguentemente rigettato. Le spese processuali sono state però integralmente compensate tra le parti, in considerazione della volontà, manifestata da entrambe nel corso del giudizio, di raggiungere una soluzione transattiva della controversia, poi non concretizzatasi.

Il principio ricavabile

La sentenza del Tribunale di Bari conferma un principio ormai consolidato: la minaccia rivolta a un superiore gerarchico può integrare gli estremi della grave insubordinazione, e giustificare il licenziamento per giusta causa, quando è accompagnata dall'uso di un oggetto idoneo a offendere e da modalità concretamente aggressive, tali da rendere percepibile e reale il pericolo per l'incolumità della vittima.
Il mancato contatto fisico non esclude, di per sé, la gravità dell'illecito disciplinare, quando l'aggressione viene impedita solo dall'intervento provvidenziale di un terzo: ciò che rileva, ai fini della giusta causa, è la concreta idoneità della condotta a ledere l'integrità fisica e la dignità del superiore, non l'esito fortuito dell'episodio.
La pronuncia ricorda infine come, nella valutazione della tempestività della contestazione disciplinare, il tempo dedicato a verifiche interne serie e proporzionate non pregiudichi la legittimità del procedimento, purché non comprometta in concreto il diritto di difesa del lavoratore incolpato.

Italo Meoli

Licenziamento e comporto: la malattia comunicata via WhatsApp non può essere ignorata

Il datore di lavoro non può fermarsi al semplice conteggio dei giorni di assenza quando, prima di intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha già a disposizione elementi che lasciano intravedere una possibile grave patologia oncologica.
A questo fine assumono rilievo anche le informazioni scambiate attraverso canali non ufficiali, come WhatsApp, se di fatto utilizzati per gestire il rapporto di lavoro.
Lo ha stabilito il **Tribunale di Gorizia, Sezione lavoro, con la sentenza n. 96 del 28 maggio 2026**, pronunciata sul licenziamento di un lavoratore rimasto assente per malattia dopo essere stato diagnosticato, l'8 febbraio 2025, con un adenocarcinoma prostatico.

La vicenda: malattia oncologica e recesso datoriale

La diagnosi, le assenze e la fine del rapporto
Assunto dal 2003, il lavoratore si era assentato saltuariamente nei mesi di marzo e aprile 2025, per poi restare lontano dal lavoro in modo ininterrotto a partire dal 28 aprile 2025. In quell'arco temporale aveva affrontato interventi chirurgici e successivi ricoveri legati a complicanze post-operatorie.
Ritenendo superato il periodo di comporto ordinario, l'azienda aveva comunicato la cessazione del rapporto con effetto dal 2 dicembre 2025, decisione poi impugnata davanti al giudice.

Il punto controverso

Il tema centrale della causa non era tanto il numero delle assenze, pacificamente superiore alla soglia ordinaria, quanto piuttosto quale regime di comporto dovesse trovare applicazione.
Per l'azienda era applicabile il comporto ordinario di 180 giorni nell'arco di dodici mesi; il lavoratore, al contrario, riteneva dovesse operare il più ampio comporto previsto per i casi di grave e documentata malattia oncologica.
Il Tribunale doveva quindi accertare se la patologia fosse effettivamente grave e documentata e se la società fosse stata messa in condizione

di tenerne conto prima di procedere al recesso.

Le tesi delle parti in causa

La posizione del lavoratore

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento chiedendo, in via principale, che ne fosse dichiarata l'inefficacia e, in subordine, che ne fosse accertata l'illegittimità per violazione dell'art. 2110 del codice civile.

A fondamento della domanda aveva richiamato la serietà della malattia oncologica, il lungo percorso clinico affrontato e gli scambi avuti con referenti aziendali, anche via WhatsApp.

Secondo la sua ricostruzione, tali circostanze avevano reso nota, o comunque facilmente conoscibile, la condizione sanitaria rilevante ai fini del comporto lungo.

Chiedeva pertanto la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno e il ripristino dell'indennità di malattia a partire da gennaio 2026.

Le difese della società

La società replicava sostenendo, in primo luogo, di aver comunicato regolarmente il recesso.

Nel merito, affermava che il dipendente non aveva mai fornito una comunicazione formale e completa della grave patologia oncologica: i messaggi WhatsApp scambiati con alcuni referenti aziendali avevano, a suo dire, natura puramente informale e non erano idonei a giustificare l'applicazione del comporto lungo.

L'azienda contestava, inoltre, la richiesta di ripristino dell'indennità di malattia, negando l'applicabilità della disciplina contrattuale invocata dal lavoratore.

Il quadro normativo: art. 2110 c.c. e CCNL applicabile

Comporto ordinario e comporto lungo a confronto

La norma di riferimento è l'art. 2110 c.c., che tutela la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, entro i limiti fissati dalla legge, dagli usi o dalla contrattazione collettiva.

Nel caso di specie il rapporto era disciplinato dal CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli, il cui art. 62 riconosce all'operaio agricolo a tempo indeterminato un periodo di conservazione del posto di 180 giorni, anche cumulando più eventi, nell'arco degli ultimi dodici mesi.

La medesima norma prevede però un trattamento più favorevole in presenza di grave e documentata malattia oncologica, ipotesi in cui il comporto massimo sale a dodici mesi nell'arco di diciotto.

Il significato di "grave e documentata"

Un passaggio decisivo della sentenza riguarda proprio l'interpretazione della formula "grave e documentata malattia oncologica".

Secondo il giudice, il requisito della documentazione non impone necessariamente un'unica comunicazione formale: è sufficiente che, prima del recesso, il datore disponga di elementi tali da rendere percepibile la possibile esistenza della tutela rafforzata.

La valutazione può quindi basarsi sull'insieme delle informazioni ricevute e acquisite nel corso del rapporto, purché idonee a far emergere la situazione da tutelare.

WhatsApp e certificati medici: cosa sapeva l'azienda

Il peso delle comunicazioni informali

Uno dei profili più significativi della decisione riguarda il valore riconosciuto ai messaggi WhatsApp scambiati fra il lavoratore e alcuni referenti aziendali.

Il Tribunale ha escluso che questi scambi potessero essere liquidati come semplici comunicazioni private, prive di rilevanza sul piano del rapporto di lavoro: nel caso concreto, infatti, WhatsApp era stato effettivamente impiegato anche per finalità organizzative, quali l'invio di certificati, le comunicazioni sulle assenze, le richieste di documentazione integrativa e gli aggiornamenti sulle condizioni del dipendente.



Il rilievo attribuito ai messaggi, dunque, non dipende dal mezzo tecnico utilizzato, ma dalla funzione realmente svolta da quel canale nella gestione delle assenze.

La compresenza, in quegli scambi, di aspetti personali e professionali non ha impedito al giudice di valorizzarli: insieme alla documentazione medica, ai ricoveri e agli interventi chirurgici, i messaggi hanno concorso a definire ciò che l'azienda effettivamente sapeva.

Gli elementi rivelatori della patologia oncologica

Il Tribunale ha dato peso a una serie di indizi concordanti.

In un colloquio con il direttore, il lavoratore aveva parlato apertamente di "tumore" e del percorso di cure in corso; erano stati inoltre segnalati i ricoveri, gli interventi chirurgici e le complicanze post-operatorie.

A ciò si aggiungevano i certificati medici trasmessi a partire dal 23 luglio 2025, nei quali risultava spuntata la casella relativa allo "stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta".

Per il giudice, questi elementi non equivalevano a una comunicazione piena e formale della grave malattia oncologica, ma erano comunque sufficienti a rendere probabile la sussistenza dei presupposti per il comporto lungo, imponendo alla società un supplemento di verifica prima del recesso.

La pronuncia del Tribunale

La gravità della patologia e l'obbligo di approfondimento

Il Tribunale ha ritenuto provata la gravità della malattia oncologica sulla base di un insieme di circostanze: il riconoscimento dell'invalidità, la durata dell'assenza, i ricoveri, gli interventi chirurgici e le complicanze successive.

Le complicanze post-operatorie non sono state considerate un evento autonomo e distinto dalla malattia principale, ma una conseguenza diretta del percorso terapeutico seguito per la cura del tumore.

La sentenza esclude inoltre che, per accedere al comporto lungo, fosse necessario dimostrare di essere stati sottoposti a chemioterapia, radioterapia o altre terapie salvavita: l'art. 62 del CCNL richiede una grave e documentata malattia oncologica, senza porre requisiti ulteriori.

Quanto alla conoscibilità della situazione, il giudice ha richiamato i principi di buona fede oggettiva e correttezza: se il lavoratore deve cooperare fornendo informazioni utili, anche il datore, quando dispone di dati significativi, è tenuto ad attivarsi per tutelare l'interesse della controparte, quando ciò non comporti un sacrificio apprezzabile.

Nel caso in esame sarebbe stato sufficiente chiedere al dipendente chiarimenti sulla diagnosi oncologica e sulla gravità del percorso clinico documentato: la mancata verifica ha reso censurabile la condotta della società.

Reintegrazione, risarcimento e indennità di malattia

Il Tribunale ha quindi dichiarato illegittimo il licenziamento per violazione dell'art. 2110 c.c. Trattandosi di un rapporto avviato nel 2003, trova applicazione l'art. 18 della legge n. 300/1970: la società è stata condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto.

Il datore è stato inoltre condannato al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Accolta la domanda di reintegrazione, il Tribunale ha disposto anche il pagamento dell'indennità di malattia con decorrenza da gennaio 2026, in applicazione della disciplina contrattuale e in coerenza con il ripristino del rapporto di lavoro.

Un principio da tenere a mente

Il comporto non si esaurisce in un calcolo aritmetico

La sentenza del Tribunale di Gorizia ribadisce che il licenziamento per superamento del periodo di comporto presuppone una valutazione complessiva di tutte le informazioni a disposizione del datore di lavoro.

Se l'azienda dispone di elementi idonei a rendere conoscibile una possibile grave patologia oncologica, anche attraverso WhatsApp utilizzato nella gestione ordinaria del rapporto, è tenuta a verificare l'eventuale applicazione del comporto lungo prima di procedere al recesso. La decisione bilancia l'onere del lavoratore di documentare la propria condizione con il dovere di cooperazione del datore, che non può voltarsi dall'altra parte di fronte a dati significativi già in suo possesso.

Italo Meoli

Licenziamento per molestie: quando le accuse non provate escludono la giusta causa

In materia di licenziamento per molestie, la gravità dell'accusa non equivale alla prova del fatto: il giudice è chiamato a verificare singolarmente ogni addebito e a valutare se la condotta effettivamente accertata giustifichi la sanzione espulsiva.

Lo ribadisce la **Corte d'Appello di Bologna, Sezione lavoro, con la sentenza n. 450 del 18 giugno 2026**, relativa al licenziamento per giusta causa di un dipendente accusato di condotte offensive e moleste, a sfondo omofobo e sessuale, protrattesi nel tempo nei confronti di un collega e sfociate, il 28 giugno 2023, in un contatto fisico e in un cosiddetto "finto investimento" con il muletto aziendale.

Le accuse di molestie sul luogo di lavoro

Il 14 settembre 2023 l'azienda aveva ricevuto una segnalazione da un dipendente assente per malattia da diversi mesi, che riferiva di avere subito ripetute molestie da parte di alcuni colleghi, legate al proprio presunto orientamento sessuale.

Avviate le verifiche interne, la società aveva contestato l'addebito disciplinare il 1° dicembre 2023 e, valutate le giustificazioni del dipendente, aveva intimato il licenziamento per giusta causa con lettera del 17 dicembre 2023.

La contestazione descriveva condotte collocate tra febbraio 2022 e il 28 giugno 2023, distinte in due categorie: da un lato battute, appellativi e allusioni a sfondo omofobo o sessuale — domande sui presunti fidanzati, riferimenti al Gay Pride, testi di canzoni modificati in senso offensivo — dall'altro comportamenti non verbali, come il sollevare la maglietta per mostrare petto e addome o l'assumere atteggiamenti descritti dalla presunta vittima come lascivi.

Una seconda e più grave categoria di addebiti riguardava gli episodi del 28 giugno 2023: secondo il collega, il dipendente lo avrebbe raggiunto alle spalle mentre contava dei bulloni su una bilancia da lavoro, avrebbe avuto un contatto fisico con le sue natiche e avrebbe poi tentato di afferrargli la testa, desistendo solo di fronte alle sue proteste.

Per l'azienda si trattava di un'unica condotta vessatoria, progressivamente più grave, che aveva determinato nella vittima uno stato di soggezione e frustrazione: il collega era rimasto assente dal lavoro dal 29 giugno 2023 per oltre sei mesi, e la società aveva collegato tale assenza direttamente agli episodi denunciati.

Nella contestazione, le espressioni verbali e gli episodi fisici non venivano trattati come fatti isolati, ma come manifestazioni progressive di un unico disegno vessatorio, iniziato con battute e allusioni e sfociato, mesi dopo, in un contatto fisico non consensuale e in un tentativo di afferrare la testa del collega.

Si trattava, occorre precisarlo, della sola ricostruzione posta dal datore di lavoro a fondamento del recesso: la sussistenza delle singole condotte, l'attendibilità delle dichiarazioni raccolte e il nesso tra i fatti denunciati e la malattia avrebbero dovuto essere accertati, con ben altro rigore, nel giudizio del lavoro.

L'episodio del "finto investimento" con il muletto

Un rilievo autonomo, nella contestazione disciplinare, era riservato all'episodio avvenuto nel pomeriggio del 28 giugno 2023: alla guida del carrello elevatore, con le forche a circa un metro di altezza, il dipendente si sarebbe avvicinato simulando un investimento e frenando solo all'ultimo, tanto che le forche avrebbero urtato il carrello di lavoro del collega, spingendolo verso lo stinco.

Per l'azienda il gesto presentava una duplice gravità: si inseriva nella sequenza delle presunte vessazioni, con finalità intimidatoria, e integrava comunque un uso pericoloso del muletto, a prescindere dall'intenzione di provocare un danno.

Sentito come indagato dal pubblico ministero, il lavoratore aveva ammesso di essersi diretto verso il carrello del collega, ma aveva descritto il gesto come uno scherzo compiuto con il mezzo in folle, in movimento per inerzia: avrebbe soltanto sfiorato il carrello, spostandolo di pochi centimetri, per poi scendere non appena il collega aveva protestato, offrendogli anche di recarsi in infermeria.

Dagli atti non risultava alcuna refertazione medica relativa alla presunta lesione allo stinco: nessun trauma o ferita era stato documentato dal collega in conseguenza del contatto con il carrello.

L'assenza di un danno accertato non rendeva però il fatto disciplinarmente irrilevante: il muletto resta un mezzo potenzialmente pericoloso, che deve essere utilizzato nel rispetto delle procedure di sicurezza, e anche una manovra scherzosa può esporre i lavoratori a rischi concreti.

La questione, quindi, non era la liceità dell'uso improprio del carrello — pacificamente scorretto — ma la sua corretta qualificazione: se avesse davvero natura vessatoria e se fosse, da solo o insieme agli altri addebiti, idoneo a giustificare la sanzione massima del licenziamento.

Anche il giudice di primo grado, pur in assenza di documentazione medica, aveva definito scorretta la condotta, ricordando che l'uso improprio di un mezzo pericoloso non trova mai giustificazione: restava però da valutare la sua reale gravità, alla luce della dinamica concreta e delle conseguenze effettivamente prodotte.

Su questo punto le due versioni restavano distanti: per l'azienda l'episodio andava letto come l'apice di una condotta persecutoria, mentre per il lavoratore si trattava di una manovra goffa e imprudente, ma priva di qualsiasi intento di intimidire o colpire il collega, come dimostrerebbe anche l'offerta, subito respinta, di recarsi in infermeria.

Il licenziamento per giusta causa

Per il datore di lavoro le condotte contestate, considerate nel loro complesso e nella loro asserita reiterazione dal febbraio 2022 al giugno 2023, erano tali da determinare una lesione ir-

reversibile del vincolo fiduciario che deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro.
Il vincolo fiduciario, ricordava la società, rappresenta l'affidamento essenziale su cui si fonda la prosecuzione del rapporto: la giusta causa ricorre quando il comportamento del lavoratore è talmente grave da rendere impossibile, anche solo temporaneamente, la continuazione del rapporto, neppure in pendenza del preavviso.
La società richiamava inoltre l'obbligo di protezione della salute e della personalità morale dei lavoratori previsto dall'articolo 2087 del codice civile: a fronte di una segnalazione di molestie, il datore di lavoro è tenuto a verificare i fatti e ad adottare le misure necessarie, anche a tutela degli altri dipendenti esposti a un rischio analogo.
Il mantenimento in servizio del dipendente accusato sarebbe stato, secondo l'azienda, incompatibile con tale obbligo di protezione, tanto più alla luce dell'uso improprio del muletto, considerato un mezzo capace di mettere concretamente a rischio l'incolumità altrui.



La contestazione disciplinare richiamava infine la possibile rilevanza penale delle condotte descritte, riservandosi la società di valutare le iniziative opportune anche sotto tale profilo; una rilevanza penale che, tuttavia, non comporta automaticamente la sussistenza della giusta causa disciplinare, restando comunque necessario che il datore di lavoro dimostri in giudizio i fatti posti a fondamento del recesso.

Il contrasto sottoposto alla Corte d'Appello di Bologna nasceva quindi da due ricostruzioni opposte: per l'azienda una sequenza grave e reiterata di molestie, culminata in un uso pericoloso del muletto; per il lavoratore licenziato episodi ricostruiti in modo eccessivo, e una manovra col carrello elevatore inopportuna ma priva di finalità persecutoria.
L'accertamento giudiziale si è quindi concentrato sulla prova delle molestie denunciate, sull'attendibilità delle persone coinvolte, sul valore degli atti del procedimento penale e sulla proporzionalità della sanzione applicata.

La decisione del Tribunale di Reggio Emilia e i motivi di appello

Il Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice del lavoro, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che le prove raccolte non confermassero la ricostruzione aziendale: gli addebiti relativi alle molestie omofobe e sessuali risultavano smentiti o fortemente ridimensionati, mentre l'episodio del muletto, pur parzialmente accertato, non presentava una gravità tale da giustificare il recesso immediato.
Il giudice aveva quindi ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva rispetto ai soli fatti effettivamente provati, ossia la manovra imprudente con il carrello elevatore, per la quale il contratto collettivo applicabile prevedeva una sanzione conservativa e non l'interruzione del rapporto.
Il giudice di primo grado aveva quindi distinto:
1. le presunte vessazioni verbali, fisiche e sessuali, ritenute non provate;
2. l'uso improprio del carrello elevatore, disciplinarmente rilevante ma punibile con una sanzione conservativa.
Da questa distinzione discendeva l'esito: i fatti, così come descritti nella contestazione disciplinare, non potevano sorreggere un licenziamento per giusta causa.
Impugnata la sentenza, il datore di lavoro contestava soprattutto la valutazione delle prove e l'attendibilità riconosciuta alle diverse persone coinvolte, sostenendo che il primo giudice avesse dato peso eccessivo alle dichiarazioni del lavoratore licenziato e ai messaggi WhatsApp da lui prodotti, sottovalutando il racconto del collega denunciante; l'azienda insisteva inoltre perché il solo episodio del muletto fosse considerato sufficientemente grave da giustificare, da solo, la giusta causa.
Le censure d'appello si concentravano su due questioni:
1. la corretta ricostruzione dei fatti alla luce di testimonianze e atti del procedimento penale;
2. la gravità disciplinare dell'uso improprio del carrello elevatore.
Una parte consistente dell'appello riguardava la presunta violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, che impongono al giudice di fondare la decisione sulle prove acquisite e di valutarle secondo il proprio prudente apprezzamento: secondo la società, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente tali criteri, valutando in modo parziale e contraddittorio il confronto tra la versione della presunta vittima e quella del lavoratore licenziato.

La valutazione delle testimonianze

Il datore di lavoro contestava anzitutto il peso attribuito alle deposizioni dei colleghi: il Tribunale aveva rilevato che le persone indicate dalla presunta vittima non avevano confermato gli episodi descritti nella querela, alcune escludendo di avervi assistito, altre riconducendo battute e comportamenti a un clima aziendale goliardico.
Per l'azienda, tuttavia, la mancata percezione diretta di una condotta da parte di un testimone non ne dimostra l'inesistenza, potendo le molestie essersi verificate in assenza di altri dipendenti; l'appellante sollevava inoltre dubbi sull'affidabilità dei testimoni indicati dal lavoratore, che avevano avuto contatti con lui e con il suo difensore prima di essere sentiti nel procedimento penale.
Secondo la società, il Tribunale aveva così trasformato la mancata conoscenza diretta di alcuni fatti in una prova della loro inesistenza, senza considerare adeguatamente la natura delle condotte denunciate.
L'azienda evidenziava, in particolare, come alcuni episodi contestati — le battute a sfondo sessuale, gli sguardi o gli atteggiamenti provocatori — fossero per loro natura difficilmente percepibili da terzi, trattandosi di comportamenti che si consumano nella relazione diretta tra due sole persone, spesso in momenti di apparente normalità lavorativa.
L'utilizzo delle dichiarazioni dell'indagato
Un secondo motivo d'appello riguardava le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di indagini penali, dove aveva descritto l'episodio del muletto come uno scherzo compiuto a velocità ridotta e senza intenzione di nuocere: il Tribunale se ne era servito per ricostruire la dinamica dei fatti.
Per il datore di lavoro tale scelta era censurabile, perché l'indagato non ha l'obbligo di dire il vero e si era espresso con l'assistenza del proprio difensore, senza contraddittorio con la società; l'appellante lamentava, in sostanza, che un valore probatorio eccessivo fosse stato riconosciuto a dichiarazioni provenienti proprio dal soggetto interessato a ridimensionare i propri addebiti.

L'utilizzo delle conversazioni WhatsApp

Il datore di lavoro contestava, infine, anche l'uso delle conversazioni WhatsApp prodotte dal lavoratore licenziato, sostenendo che le relative

trascrizioni presentassero diversi limiti:
• riguardavano solo alcune parti degli scambi;
• contenevano parole mancanti e messaggi vocali sintetizzati manualmente;
• non erano accompagnate dal deposito dei telefoni cellulari;
• non consentivano di verificare con certezza la completezza delle conversazioni.
La società ne contestava inoltre l'autenticità ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile, sostenendo che semplici trascrizioni parziali non potessero costituire prova affidabile del rapporto tra i due colleghi: un messaggio isolato, estratto da uno scambio più ampio, avrebbe potuto restituire un quadro incompleto o fuorviante.
La censura assumeva rilievo perché il Tribunale aveva valorizzato il tono amichevole dei messaggi scambiati dopo l'episodio del muletto, ritenendolo incompatibile con la tensione descritta dal collega: per l'azienda, invece, quel tono poteva semplicemente riflettere il tentativo della vittima di evitare ulteriori conflitti sul luogo di lavoro.
La società insisteva quindi perché tali conversazioni fossero considerate, al più, un indizio debole e ambiguo, non idoneo da solo a smentire una condotta persecutoria protratta nel tempo e sostenuta, a suo dire, da elementi ben più consistenti, quali la querela, la relazione interna e le testimonianze raccolte nella fase disciplinare.

La decisione della Corte d'Appello

La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la valutazione di inattendibilità della presunta vittima, pur senza negare che il lavoratore avesse riferito gli episodi in modo preciso e sostanzialmente coerente nelle diverse fasi della vicenda, dalla relazione consegnata all'azienda alla querela, fino al procedimento penale e alla deposizione resa davanti al giudice del lavoro.
Tale continuità del racconto, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a provare le molestie contestate: per i giudici d'appello, la versione della persona offesa andava confrontata con l'intero materiale istruttorio, confronto che aveva fatto emergere sia la mancanza di riscontri oggettivi sia la presenza di dichiarazioni testimoniali incompatibili con la ricostruzione accusatoria.
La Corte ha quindi respinto la tesi di un'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, il quale aveva indicato le ragioni della scarsa attendibilità del racconto: i testimoni indicati come presenti agli episodi avevano smentito diversi fatti o li avevano descritti in modo del tutto diverso, riconducendoli a battute sarcastiche e a scherzi pesanti, diffusi nell'ambiente di lavoro.
Quanto alle censure relative alla presunta violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, la Corte ha chiarito che il Tribunale aveva correttamente fondato la decisione sulle prove acquisite, motivando in modo puntuale le ragioni per cui, tra le diverse ricostruzioni offerte dalle parti, quella della presunta vittima non poteva essere considerata pienamente attendibile.
Le dichiarazioni della persona offesa non prevalgono automaticamente sulle altre prove
La Corte ha comunque riconosciuto due elementi favorevoli alla tesi datoriale: la sostanziale costanza della versione della vittima e il fatto che la mancata percezione diretta di un episodio, da parte dei testimoni, non dimostra di per sé che l'episodio non sia avvenuto, potendo una molestia consumarsi senza la presenza di terzi.
Nel caso esaminato, tuttavia, le testimonianze non si limitavano a escludere di avere visto o sentito i fatti denunciati: fornivano una ricostruzione alternativa e positiva dei rapporti tra i due colleghi, ritenuta dalla Corte incompatibile con quella della querela e della contestazione disciplinare. I testimoni avevano descritto:

• un ambiente segnato da battute pesanti e scherzi reciproci;
• un rapporto apparentemente amichevole tra i due lavoratori;
• momenti di pausa trascorsi insieme e conversazioni informali;
• episodi ai quali attribuivano un significato diverso da quello riferito dalla presunta vittima.

Per la Corte, dunque, il punto decisivo non era la semplice assenza di testimoni oculari, ma la presenza di smentite specifiche e di ricostruzioni alternative, provenienti anche dalle persone indicate dalla stessa presunta vittima.
La mancanza di riscontri oggettivi
Il giudizio sull'inattendibilità della persona offesa si fondava anche sull'assenza di elementi oggettivi a conferma delle accuse: non erano emersi messaggi con insulti omofobi, minacce o riferimenti sessuali, mentre le conversazioni acquisite avevano tono amichevole e scherzoso, e nemmeno l'analisi del telefono e delle chat svolta in sede penale aveva restituito elementi compatibili con una situazione persecutoria.
In termini generali, la mancanza di messaggi, registrazioni o fotografie non rende di per sé infondata una denuncia di molestie, potendo la vittima non essere in grado di documentare l'accaduto; nel caso concreto, però, l'assenza di riscontri documentali non era l'unico elemento contrario alla sua versione, ma si sommava:
1. alle smentite dei testimoni;
2. alla diversa ricostruzione degli episodi offerta dai colleghi;
3. al rapporto amichevole descritto dagli stessi testimoni;
4. al contenuto delle conversazioni tra i due lavoratori;
5. agli esiti delle indagini penali.

La valutazione della Corte è stata quindi complessiva: l'inattendibilità della presunta vittima non derivava dalla sola mancanza di una prova digitale, ma dall'incompatibilità del suo racconto con il quadro istruttorio nel suo insieme, a conferma del principio per cui, anche di fronte ad accuse gravi, il licenziamento per giusta causa presuppone sempre una prova specifica e proporzionata dei singoli fatti contestati.
La pronuncia ricorda, in definitiva, che nel procedimento disciplinare la gravità morale di un'accusa non può sostituire l'accertamento processuale: spetta al datore di lavoro dimostrare, con elementi concreti e riscontrabili, i singoli fatti posti a fondamento del recesso, e al giudice verificarne la reale consistenza prima di ritenere legittima la sanzione più grave che l'ordinamento riconosce al datore di lavoro.

Vincenzo Palo

Il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico: nota a TAR Emilia Romagna, sentenza n. 231 del 9 febbraio 2026

Il TAR Emilia Romagna, con la recente sentenza n. 231 del 9 febbraio 2026, fa il punto sulla normativa e sulla giurisprudenza più rilevante che riguardano l'istituto del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico, la cui responsabilità è stata esclusa con sentenza passata in giudicato in un giudizio civile, penale o amministrativo. Il provvedimento giurisprudenziale, esaminando un caso in cui il rimborso è stato richiesto a seguito di intervenuta assoluzione in sede penale, analizza le questioni che più spesso emergono nei contenziosi che scaturiscono dai procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione dell'indennizzo summenzionato, fornendo anche originali coordinate ermeneutiche in materia.

Il caso concreto oggetto della pronuncia e il contesto normativo.

Con la recente sentenza n. 231 del 9 febbraio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sez. I, ha annullato la decisione di rigetto di un'istanza di rimborso delle spese legali presentata al Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno da un sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza. La sentenza appare di rilevante interesse in quanto, nel vagliare i motivi di diniego su cui si fonda la motivazione del provvedimento adottato dall'Am-

ministrazione, fa il punto sulle questioni nodali che emergono sovente nei procedimenti riguardanti il rimborso, ai dipendenti pubblici, delle spese legali sostenute in un processo conclusosi con sentenza che esclude la loro responsabilità. L'istituto in commento è disciplinato dall'art. 18, d. l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella l. 23 maggio 1997, n. 135. Tale atto normativo regola l'istituto del rimborso delle spese legali condizionandone l'erogazione ad una serie di presupposti. Tali presupposti sono stati precisamente individuati dalla giurisprudenza amministrativa: «*Nel pubblico impiego la tutela legale dei dipendenti, sia in generale che nell'ipotesi specifica dell'art. 18 d.l. 67/1997 che si riferisce ai soli dipendenti di amministrazioni statali, postula una serie di condizioni, ossia che: 1) il giudizio sia promosso nei confronti del (e non dal) dipendente pubblico; 2) il soggetto abbia la qualifica di dipendente pubblico; 3) vi sia una connessione dei fatti contestati con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali; 4) una sentenza o un provvedimento ne abbia escluso la responsabilità; 5) le spese siano state ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato*[1]».

Prima di analizzare dettagliatamente nel prosieguo i suddetti presupposti, presi in esame anche dalla pronuncia annotanda, appare opportuno approfondire la ratio sottesa a questo istituto. Esso ha lo scopo di alleviare il peso psicologico che deriva in capo alla risorsa dalla propria attività: ella, sapendo che l'Amministrazione di appartenenza la solleverà (almeno in parte) dall'onere delle spese legali da affrontare in un eventuale giudizio, non si tirerà indietro dal compiere tutte le attività necessarie per realizzare il fine istituzionale, quand'anche siano particolarmente delicate e rischiose[2]. A questo punto, occorre passare in rassegna le questioni centrali affrontate nella sentenza del TAR Emilia Romagna, oggetto del presente lavoro.

Le doglianze del ricorrente e le repliche dell'Amministrazione.

Il ricorrente aveva indirizzato istanza di rimborso delle spese legali al Ministero dell'Interno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione recante la formula piena *"perché il fatto non sussiste"* di cui all'art. 530 c.p.p., allegando alla richiesta la suddetta sentenza, la documentazione difensiva e il parere della Questura di Ravenna circa la sussistenza del nesso funzionale tra le proprie condotte e il servizio espletato. L'Amministrazione, dal canto suo, aveva denegato il rimborso sia in sede procedimentale, sia in sede di ricorso amministrativo gerarchico[3]. Le motivazioni poste alla base del diniego e ribadite a seguito di costituzione in giudizio erano sostanzialmente le seguenti[4]: in-

1 Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10 dicembre 2013, n. 5919; in senso analogo TAR Lazio, sez. II, sentenza 7 febbraio 2014, n. 1487; TAR Lazio, sez. I, sentenza 21 giugno 2022, n. 8269.

2 In dottrina, N. PASCUCCI, *Imputazioni ingiuste e rimborso delle spese legali da parte dello Stato: luci ed ombre della nuova disciplina italiana*, in Rev. Bras. de Direito Processual Penal, 2022, p. 717; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 4 gennaio 2022, n. 25; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26 febbraio 2013, n. 1190; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 marzo 2005 n. 913. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23 febbraio 2022, n. 5980, ritiene che l'istituto in esame costituisca «*espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720 c.c., comma 2*», per la quale chi si avvale dell'opera altrui deve risarcirgli i danni subiti nello svolgimento di tale attività. Appare inoltre a chi scrive che, in ultima istanza, l'istituto in esame è uno strumento concreto costituente attuazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Esso, infatti, mira alla piena realizzazione delle finalità pubbliche anche nelle ipotesi in cui le stesse presuppongono il compimento di attività dalle quali possono sorgere responsabilità dei dipendenti pubblici che, magari, si trovano ad operare in contesti delicati e rischiosi.

3 Per completezza, occorre precisare che nel procedimento amministrativo a monte la P.A. aveva omesso di richiedere il parere obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato sulla congruità del rimborso, concludendolo quindi con il rigetto dell'istanza, nonostante un parere favorevole reso dalla Questura di Ravenna circa la sussistenza del presupposto del nesso di occasionalità necessaria tra le condotte dell'istante censurate e i doveri d'ufficio.

4 Paragr. 3 sentenza 9 febbraio 2026, n. 231 del TAR Emilia Romagna

nanzitutto, si evidenziava che il ricorrente non avesse prodotto, in sede procedimentale, fattura quietanzata dell'onorario rilasciata dal difensore di fiducia, presupposto ritenuto necessario per ottenere il rimborso; in secondo luogo, si deduceva che la condotta del dipendente non fosse stata conforme ai doveri d'ufficio, sostenendo che l'assoluzione fosse in verità motivata dall'assenza dell'elemento soggettivo del reato, piuttosto che dalla materiale insussistenza dello stesso; infine, si denunciava l'assenza del richiesto nesso funzionale tra le attività istituzionali e le condotte tenute dal poliziotto ricorrente[5].



Dal canto proprio, il ricorrente controdeduceva che la censura riguardante la mancanza della fattura quietanzata, oltre che tardiva, fosse illegittima, in ragione del fatto che né l'art. 18, d. l. 25 marzo 1997, n. 67, né la circolare del Ministero dell'Interno n. 333 del 29 marzo 2011[6] annoverassero, tra i requisiti dell'istanza, l'allegazione della fattura quietanzata resa dal difensore di fiducia. Infine, il ricorrente si doleva del travisamento, da parte dell'Amministrazione, della formula assolutoria della sentenza di assoluzione di cui era destinatario, nonché della negazione del nesso funzionale tra condotte e doveri d'ufficio.

Il tema dell'idoneità del giudicato assolutorio a fondare la richiesta di rifusione delle spese.

Nel caso affrontato dalla pronuncia in esame, l'Amministrazione resistente deduceva che la pronuncia assolutoria, nonostante fosse stata resa con la formula "perché il fatto non sussiste", escludesse in realtà solamente la sussistenza dell'elemento psicologico relativo ai reati contestati al dipendente assolto. Il TAR dell'Emilia Romagna, nella motivazione, smentisce tale ricostruzione del Ministero dell'Interno, aderendo alle prospettazioni del ricorrente che, dal canto suo, denunciava il travisamento della sentenza assolutoria ad opera della controparte.

A tal riguardo, la giurisprudenza nel tempo ha avuto modo di chiarire che cosa si intenda per «*sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità*» ai sensi dell'art. 18 del d. l. 25 marzo 1997, n. 67.

Concentrandosi sul versante penalistico che più strettamente ci occupa in tal caso, la giurisprudenza amministrativa granitica ha chiarito come il dipendente, per poter ottenere il rimborso, deve essere stato assolto nel merito ex art. 530 co. 2 c.p.p[7]. In considerazione di ciò, il G.A. ha

Emilia Romagna

5 In verità, l'Amministrazione aveva anche dedotto l'incompetenza territoriale del TAR emiliano. Sul punto, il TAR Emilia Romagna, riconoscendo nella pronuncia esaminanda la corretta scelta del foro territoriale da parte del ricorrente chiarisce come, trattandosi di causa vertente su un rapporto di pubblico impiego non privatizzato, opera il criterio attributivo della competenza di cui all'art. 13 co. 2 c.p.a. Tale disposizione, per individuare il TAR territorialmente competente, fa riferimento alla sede di servizio del dipendente precedente al collocamento a riposo, sede rientrante nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale adito (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 6223 del 2022 e T.R.G.A. Trento, sentenza n. 17 del 2021).

6 Tale circolare contiene la disciplina di dettaglio riguardante il procedimento propedeutico all'ottenimento del rimborso delle spese legali relativa ai dipendenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Su questa circolare si ritornerà *infra*.

7 Sul punto, Consiglio di Stato, Adun. gen., sentenza 9 gennaio 2013, n. 20; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza

affermato che non sono idonee ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rifusione delle spese pronunce assolutorie basate sull'estinzione del reato, sull'intervenuta prescrizione o su motivi di rito come, ad esempio, la mancanza delle condizioni di procedibilità dell'azione penale[8].
In conclusione, nel caso in esame il poliziotto era stato assolto per insussistenza del fatto tipico ex art. 530 co. c.p.p., pertanto il requisito consistente in una pronuncia che esclude la responsabilità appare pienamente soddisfatto.

Il problema della connessione oggettivo-funzionale tra la condotta tenuta dal dipendente e l'assolvimento degli obblighi funzionali.

Il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta tenuta dal dipendente, oggetto del giudizio, e l'assolvimento degli obblighi istituzionali rappresenta sovente il punto maggiormente controverso nei procedimenti amministrativi riguardanti la concessione dell'indennizzo per le spese legali sostenute, nonché nei contenziosi che ne scaturiscono. Prima di analizzare come il TAR Emilia Romagna, nella sentenza annotanda, si è pronunciato sul punto, occorre chiarire il quadro normativo e giurisprudenziale in cui tale tema si inserisce.
Il parere obbligatorio richiesto dall'art. 18 più volte menzionato riguarda non solo la congruità dell'importo delle spese di cui si domanda la rifusione ma, come chiarito dalla giurisprudenza, può estendersi anche allo scrutinio dei presupposti che condizionano l'*an* della concessione dell'indennizzo[9].

Secondo l'indirizzo condiviso dai Supremi plessi della giustizia civile ed amministrativa, siccome la ratio dell'istituto del rimborso si rinviene nel nesso di immedesimazione organica che lega il dipendente pubblico e l'Amministrazione e siccome la P.A. si avvale dell'opera del proprio dipendente per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, essa deve indennizzarlo per le spese e per i danni che ha sopportato nell'adempiere i suoi doveri d'ufficio, in ossequio al principio generale che afferma il divieto di *locupletatio cum aliena iactura*[10].
Proprio in ragione di ciò, stabilisce il Consiglio di Stato che «*Il diritto del dipendente statale al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, di cui all'art. 18 d.l. n. 67 del 25 marzo 1997, conv. in l. n. 135 del 23 maggio 1997, sussiste soltanto laddove il dipendente statale sia stato coinvolto in un procedimento giudiziario per aver svolto il proprio lavoro nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e per perseguire le sue finalità istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento*»[11]. *Tale nesso di occasionalità viene meno, invece, «quando il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti a lui imputati*»[12].

4 settembre 2017, n. 4176. La sentenza di assoluzione è motivata ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p *«quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile».*
8 Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 4 settembre 2017, n. 4176.
9 Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30 dicembre 2020, n. 8524; Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 5 aprile 2023, n. 3515.
10 In tal senso, TAR Lazio, sez. I, sentenza 11 luglio 2019, n. 9172, nella quale viene richiamato, come fondamento del summenzionato principio, anche l'art. 1720, co. 2, c.c.
11 Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28 marzo 2025, n. 2586. In senso conforme, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 5 aprile 2023, n. 3515; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 28 novembre 2019, n. 8137 e 8140.
12 TAR Lazio, sez. I, sentenza 11 luglio 2019, n. 9172. Casi esemplificativi di condotte che interrompono il nesso di immedesimazione organica, per consolidata giurisprudenza, sono quelle frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri d'ufficio o contrastanti con la volontà dell'ente pubblico, valutate come tali attraverso un giudizio prognostico, condotto ex ante, che può anche prescindere dal contenuto della sentenza che chiude il giudizio penale. In questi casi, si ravvisa dunque un conflitto di interessi tra agire del dipendente e direzione dell'attività amministrativa che fa venire meno la ratio dell'erogazione del rimborso. In questo senso, Consiglio

Tanto premesso, tornando al caso concreto che ci occupa, il TAR dell'Emilia Romagna, ponendosi nel solco giurisprudenziale appena esplorato, censura le motivazioni poste alla base del diniego dell'istanza di rimborso dal Ministero dell'Interno. Il collegio, citando pertinente giurisprudenza sul punto, ricorda che *«Non è sufficiente che il servizio si ponga in una relazione di mera occasionalità con il fatto; occorre un nesso funzionale che consenta di imputare l'agire del dipendente, in immedesimazione organica, all'Amministrazione»*[13].
Al contempo, però, avversando le ragioni della P.A. resistente afferma come la stessa, pur apparentemente negando la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria ha, in realtà, ritenuto la richiesta non accoglibile in quanto le condotte tenute dall'istante non sarebbero state conformi al parametro di "diligenza esemplare" che egli avrebbe dovuto osservare nel caso concreto.
I giudici del TAR, invero, rilevano come l'Amministrazione abbia surrettiziamente ampliato i presupposti che condizionano l'accoglimento dell'istanza di rifusione delle spese legali, *«trasformando il requisito della connessione funzionale in un sindacato di merito sul grado di diligenza del dipendente, che la disposizione non consente di compiere»*[14].
I giudici amministrativi emiliani, a tal riguardo, sottolineano come non vi sia nessun aggancio normativo dal quale desumere la necessità di appurare questo ulteriore presupposto, visto che nè il d.l. n. 67/1997, né la circolare del Ministero dell'Interno n. 333 del 29 marzo 2011 ne fanno menzione.

La questione relativa all'allegazione della fattura quietanzata.

Il collegio giudicante emiliano, nell'accogliere la prospettazione del ricorrente rigettando l'eccezione della P.A. resistente, afferma che tra i requisiti dell'istanza non figura l'allegazione quietanzata. Il punto è controverso in giurisprudenza, in quanto sullo stesso si sono formati due differenti orientamenti, aventi ricadute pratiche particolarmente rilevanti.
Alla stregua di un primo orientamento ermeneutico (in verità minoritario) circa le disposizioni che disciplinano il procedimento in esame, accolto dalla pronuncia annotanda[15], non costituisce presupposto dell'istanza di rimborso l'allegazione della fattura quietanzata rilasciata dal difensore di fiducia dell'istante. Alla stregua di questa lettura, pertanto, è sufficiente anche l'allegazione del semplice preavviso di parcella[16].
Si argomenta questa lettura evidenziando come né l'art. 18 del d.l. n. 67/1997, né la succitata circolare del Ministero dell'Interno n. 333 del 29 marzo 2011 prevedono, testualmente, la fattura quietanzata come allegato necessario dell'istanza di rimborso. In aggiunta, si evidenzia che la disposizione conceda anche la possibilità di ottenere anticipazioni per il pagamento delle spese legali il che, secondo il Tribunale amministrativo emiliano *«esclude in radice che l'istan-*

di Stato, sez. II, sentenza 28 marzo 2025, n. 2587; Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11 marzo 2025, n. 2028; Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 31 gennaio 2019, n.3026; Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza 6 luglio 2018, n. 17874.
13 Paragr. 7.1 sentenza 9 febbraio 2026, n. 231 del TAR Emilia Romagna
14 Paragr. 7.2 sentenza 9 febbraio 2026, n. 231 del TAR Emilia Romagna. Nel medesimo paragrafo, la pronuncia precisa inoltre che tale rilievo risulta ulteriormente infondato nel caso concreto in quanto effettuato *«in assenza di qualsivoglia accertamento disciplinare e a fronte di una piena assoluzione penale pronunciata perché il fatto non sussiste, la quale esclude ab origine l'esistenza stessa della condotta contestata».*
15 Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24 maggio 2005 n. 2630, nella quale sembrerebbe che il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ammetta, come base documentale su cui basare il giudizio di congruità spettante all'Avvocatura dello Stato ex art. 18 d. l. 25 marzo 1997 n. 67, anche la parcella non quietanzata del difensore.
16 Sul quale, ex l'art. 18 del d.l. n. 67/1997, la P.A. procedente deve richiedere il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, come si spiega *infra*.

za debba essere corredata da prova del pagamento integrale e definitivo»[17].

L'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario sul punto[18] ritiene invece necessaria, ai fini dell'insorgenza per l'Amministrazione dell'obbligo di aprire e concludere il procedimento con una propria determinazione, l'allegazione all'istanza di rimborso della fattura quietanzata dell'avvocato. Tale lettura interpretativa viene corroborata sottolineando come l'art. 18 del d.l. n. 67/1997 utilizza il lemma "rimborso" il quale, su un piano logico-semantico, postula necessariamente che l'eventuale indennizzo concesso da parte della P.A. abbia ad oggetto somme già corrisposte[19]. In aggiunta, la giurisprudenza precisa che *«non può dedursi da una possibilità di anticipazione riservata alla valutazione discrezionale della amministrazione la deroga generale al regime probatorio delle spese per le quali si agisce al fine di ottenerne il rimborso, che è insito nella natura stessa di rimborso della previsione normativa»*[20].

Infine, a ulteriore sostegno dell'orientamento in esame milita una lettura in chiave sistematica delle suddette disposizioni. Infatti, si possono selezionare come ulteriori riferimenti ermeneutici l'art. 1 - comma 1017, l. n. 178 del 30 dicembre 2020 istitutiva del Fondo assolti e l'art 3, comma 4, lett. f) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021, i quali richiedono che l'imputato (che non sia dipendente pubblico) assolto nel merito (salvo alcune eccezioni) che presenta istanza di rimborso delle spese legali deve produrre la fattura quietanzata[21], attestante l'avvenuto pagamento delle stesse.

Da ultimo, occorre per completezza precisare che il Consiglio di Stato ha chiarito come il parere di congruità richiesto dall'art. 18 d.l. n. 67 del 25 marzo 1997 ha natura obbligatoria e vincolante per l'Amministrazione procedente non solo per quanto concerne l'*an* del rimborso, ma anche in relazione al *quantum*[22].

Conclusioni

La sentenza 9 febbraio 2026 n. 231 del TAR Emilia Romagna appare, in conclusione, di grande rilevanza in quanto consente di analizzare nello specifico i punti che, solitamente, risultano più controversi nei contenziosi riguardanti i procedimenti amministrativi attivati dai dipendenti pubblici per ottenere la rifusione delle spese legali sostenute ex art. 18 d.l. n. 67 del 25 marzo 1997. Tale pronuncia, inoltre, si distingue per la soluzione che adotta in merito alla questione della necessità o meno di allegare la fattura quietanzata all'istanza di rimborso, percorrendo un sentiero ermeneutico differente da quello tracciato dalla giurisprudenza maggioritaria. A questo punto, sarebbe interessante verificare se in futuro altri TAR o il Consiglio di Stato, in nuovi giudizi, decideranno di seguire questo orientamento. A sommesso parere di chi scrive, tale soluzione, seppur accoglibile fermandosi ad una lettura del mero dato normativo letterale, non appare preferibile, in ragione

17 Paragr. 6.1 sentenza 9 febbraio 2026 n. 231 del TAR Emilia Romagna.

18 Ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17 aprile 2020, n. 2481; Tar Liguria, sez. I, sentenza 5 aprile 2023, n. 394; Corte di Cassazione, sez. Lav., ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5980.

19 Indi per cui, l'unico documento in grado di documentare l'avvenuto versamento delle suddette somme al professionista è proprio la sopra mentovata fattura quietanzata.

20 Corte di Cassazione, sez. lav., ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5980.

21 A tal riguardo, appare chiaro come la necessità di produrre fattura quietanzata sia legata ad un'esigenza di contemperamento tra l'interesse del soggetto giudicato non responsabile in sede processuale a vedersi rimborsate le somme spese per difendersi in giudizio con quello dello Stato ad evitare esborsi di denaro eccessivi o peggio ancora ingiustificati. Invero, un mero preavviso di fattura non può avere il medesimo valore giuridico di una fattura emessa e quietanzata dall'avvocato, con la quale quest'ultimo accerta l'avvenuta corresponsione dell'onorario nella misura indicata.

22 Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22 agosto 2023, n. 7917, Consiglio di Stato, sez. I, parere 5 dicembre 2023, n. 1507.

del fatto che la stessa presta il fianco a richieste di rimborso recanti importi dubbi e dei quali non si sia effettivamente accertato l'esborso, con il rischio di esporre le casse pubbliche ad esborsi di denaro non pienamente in linea con la ratio dell'istituto.

Claudia Ruggiero Perrino

Il rigore probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto.

Nota a Tribunale di Torre Annunziata Prima Sezione - Sentenza n. 1056/2026, pubblicata in data 14/04/2026

Svolgimento dei fatti

Con atto di citazione notificato in data 14/12/2022, il Sig. xxxx assumeva che il xxxx, alle ore 16.00, circa, in Lettere (NA), al Corso Vittorio Emanuele III, nel mentre era a bordo del motociclo Yamaha T-Max tg. xxx veniva investito da un mezzo cross non identificato. A seguito dell'impatto, l'istante riportava lesioni per le quali veniva trasportato a mezzo 118 presso il P.O. "Ospedale del Mare" di Napoli ove veniva diagnosticato: *"frattura di parte non specificata, chiusa soltanto tibia-frattura tibia"* e il veicolo di sua proprietà riportava danni. Secondo la ricostruzione attorea, il veicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso. Su tale premessa di fatto, a norma a norma dell'Articolo 283, comma 1, lett. A) del Decreto Legislativo n. 209/2005, parte attrice conveniva in giudizio la Compagnia Generali Spa, nella qualità di Impresa territorialmente designata ex Lege alla gestione dei danni del FGVS, per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali subiti al motociclo quantificati in € 1.626,21 e danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 65.196,73, oltre interessi legali e rivalutazione, nei limiti di competenza del Giudice adito.

Si costituiva in giudizio la Generali Italia S.p.a., FGVS, la quale, oltre alle eccezioni preliminari contestava l'inattendibilità, nel merito, della dinamica di sinistro prospettata, non riportando il referto di pronto soccorso prodotto dall'attore alcuna indicazione dell'omissione di soccorso o della riferibilità a terzi delle lesioni da trauma stradale di cui sarebbe rimasto vittima, ed essendo questi peraltro rimasto coinvolto in altri cinque incidenti stradali emersi dalla consultazione dell'anagrafe IVASS nonchè la carenza, comunque, di adeguato supporto probatorio per i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati.

Con atto di intervento, si è infine spontaneamente costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo la condanna di Generali Italia S.p.A. al rimborso delle prestazioni economiche erogate all'odierno attore per il periodo di astensione dal lavoro fruito in ragione dell'infortunio subito.

Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., e acquisiti alle successive udienze la prova testimoniale e la CTU medico legale, il Giudice proponeva alle parti di definire bonariamente la controversia insorta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., tramite il versamento in favore di parte attrice e della parte intervenuta, rispettivamente, della somme di euro trentamila e di euro quattromila, oltre al rimborso delle spese legali sostenute per la celebrazione del presente giudizio.

L'unica parte che non aderiva alla formulata proposta era la Generali Italia Spa, FGVS, la quale assumeva che

1. I testi escussi risultano coinvolti in altri eventi anche con ruoli diversi, come da IVASS in atti e come dichiarato dagli stessi testi;
2. Non risulta sporta querela a seguito dell'evento in oggetto; non risulta prodotto decreto di archiviazione;
3. Nel referto di ps non è indicata l'omissione di soccorso nè la responsabilità di terzi;
4. Dalla cartella clinica emerge il consumo

giornaliero di alcolici e dalla stessa alcun riferimento vi è al coinvolgimento di altro veicolo nell'occorso.
Alla successiva udienza, preso atto della mancata adesione della sola compagnia assicuratrice convenuta, la causa era rinviata per la discussione orale, ove veniva trattenuta per la decisione.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così decideva *"rigetta integralmente le domande proposte da xxx e da Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; condanna xxx alla refusione in favore di Generali Italia S.p.a. delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00, oltre spese generali, cpa e iva se dovuta; pone definitivamente a carico di xxx le spese liquidate per l'espletata consulenza tecnica d'ufficio; dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e la Generali Italia S.p.A".*

La attendibilità quale veridicità della testimonianza e la rilevanza della documentazione prodotta in giudizio

Chi agisce in giudizio deve provare i fatti posti alla base della sua pretesa, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
A tale onere si riflette direttamente il potere/dovere del giudice di decidere la controversia secondo l'antico brocardo, *secundum allegata et probata partium*[1].
In caso di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare[2] il nesso causale tra l'incidente e il veicolo inidentificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo (Cassazione civile sez. III, 15/02/2024, n. 4213).
Partendo da tale premessa, è chiaro dunque che assumono rilevanza molteplici aspetti tra cui chiaramente la prova testimoniale espletata, a supporto dell'assunto attoreo, ma anche tutta la documentazione documentale prodotta in giudizio.
Relativamente alle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, è opportuno evidenziare come l'attendibilità afferisce alla veridicità della testimonianza, che il Giudice è chiamato discrezionalmente a valutare in base ad elementi di varia natura (oggettiva - precisione e completezza della dichiarazione nonché l'eventuale presenza di contraddizioni e soggettiva - qualità personali del teste, rapporti con le parti), con la precisazione che anche uno solo degli elementi innanzi indicati, se ritenuto particolarmente rilevante, può giustificare da solo una valutazione di inattendibilità (Tribunale Prato sez. I, 30/01/2024, n.83). Sul punto si veda, altresì, Cassazione, sez. I, 22/06/2022, n. 20152.
In tema di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale causato da veicolo non identificato, il danneggiato che agisca nei confronti del FGVS ha l'onere di provare la dinamica del sinistro, comprensiva del comportamento tenuto dal danneggiato stesso, nonché l'impossibilità incolpevole di identificare il veicolo responsabile. Ebbene, "*In caso di contraddizioni insanabili tra la dinamica del sinistro dedotta dall'attore e quella riferita dai testi escussi, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per mancanza di prova certa, univoca e rigorosa del fatto storico lesivo...*" (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3521/2022 del 26-07-2022).

1 C. Mandrioli - A. Caratta, *Diritto Processuale Civile, Vol. I*, Torino, 2015, 120-121, evidenziano come è necessario *"prendere atto che, nel nostro sistema, il giudice è, almeno di regola, vincolato, oltre che dall'allegazione dei fatti compiuta dalle parti, anche dalle contestazioni e dall'assolvimento del relativo onere, nonché dalle offerte di prove ad opera di queste rispetto ai fatti allegati e successivamente all'esito delle prove così offerte"*.
2 Relativamente all'onere probatorio, si veda, A. Proto Pisani, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, Napoli, 1994, 486 e ss., che afferma "*L'art. 2697 c.c. è una norma in bianco che, rivolta alle parti, pone un onere soggettivo, rivolta al giudice pone una regola di giudizio*".

Talvolta, l'attendibilità dei testimoni può essere minata anche dal numero di ricorrenze in cui i deponenti risultano coinvolti, documentate queste dalle schede IVASS che vengono prodotte in giudizio.
Orbene relativamente al rilievo che assume la documentazione IVASS, si rammenta che, per contrastare le frodi assicurative nel ramo r.c.a., è stato istituito dal legislatore sin dal 2005 con l'art. 135 cod. ass. un sistema basato sulla conservazione e sulla consultazione dei dati significativi relativi ad ogni sinistro denunciato ad una impresa assicurativa operante nel ramo r.c.a. Questo sistema trova la fonte primaria nell'art. 135 cod. ass., che tuttavia delega l'IVASS all'emanazione delle norme di dettaglio ed attuative. I soggetti privati ammessi alla consultazione delle banche dati di cui si discorre sono le imprese assicuratrici, l'UCI e la Consap. I dati vengono trasmessi all'IVASS. La verifica sulla "congruità" dei dati ha ad oggetto il rilievo di eventuali indici di sospetto. Tanto si desume dal rinvio, contenuto nell'art. 8, comma 3, del Provvedimento, all'archivio informatico integrato di cui al d.m. 115/08. Questo archivio, come accennato, è quello che consente all'IVASS di verificare i casi sospetti e segnalarli alle imprese assicuratrici (Si rileva poi che l'art. 135, comma 3-quater, del Codice delle Assicurazioni Private prescrive un obbligo di informativa alla Procura della Repubblica in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni). Non solo!
In caso di sinistro stradale causato da auto pirata, assume rilievo anche il Referto di P.S. e dunque, la circostanza che nello stesso non sia indicata l'omissione di soccorso, può diventare determinante nella valutazione di tutto il materiale probatorio posto all'attenzione del Magistrato. Trattandosi di un atto pubblico, in quanto prova legale, non lascia margini di apprezzamento al giudice in ordine a quanto attestato dal referto essere stato dichiarato dallo stesso infortunato. Più propriamente il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico "fidefacente", assistito da fede privilegiata e che, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. Civ., Sez. 6-3, Ord. n. 27288 del 16/09/2022).



In caso di sinistro provocato da auto pirata, assume, altresì, rilevanza la querela. All'uopo

è opportuno, infatti, rammentare che la più recente Giurisprudenza ritiene la tempestiva presentazione della denuncia-querela un elemento imprescindibile ai fini dell'accoglimento della domanda, nel caso di incidente causato da un qualsivoglia veicolo non identificato. Chi lamenta di aver subìto un danno da parte di un veicolo rimasto non identificato deve provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento, ferma restando la dimostrazione di aver comunque agito in modo prudente ed accorto.

Sul punto, e da ultimo, si richiama la recentissima pronuncia dal Tribunale di Napoli, che in un caso analogo relativamente alla prova testimoniale e al referto di primo soccorso, ma anche riguardo alla circostanza di non aver sporto querela, ha rimarcato *"la contraddittorietà circa l'orario del sinistro che emerge dal referto di primo soccorso…poco credibile il teste escusso, poiché lo stesso ha reso dichiarazioni lacunose, generiche e contraddittorie rispetto ai documenti prodotti ed alle deduzioni logiche…Oltretutto, parte attrice non provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti, di fatto, vanificando ogni tentativo di rintracciare il veicolo rimasto non indentificato, anche acquisendo i filmati delle telecamere eventualmente presenti sulla strada teatro del sinistro, onde consentire l'identificazione del veicolo investitore rimasto sconosciuto"* (Sentenza n. 4281/2025 del 30 aprile 2025).

A completare il quadro probatorio vi sono anche i rilievi fotografici. In merito, si richiama la sentenza n. 28924/2022, depositata il 5 ottobre 2022, con cui la Corte di Cassazione ha affrontato il tema cruciale della documentazione fotografica nell'ambito dei risarcimenti per danni da incidente stradale. Questa decisione, volta a contrastare le frodi assicurative, ha sottolineato come si debba pretendere dalla parte danneggiata qualcosa di più della sola prova per testimoni, quindi ha sancito l'importanza di un adeguato supporto visivo, specialmente nell'era degli smartphone.

La decisione del Tribunale

Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto nel merito, la domanda attorea infondata e pertanto l'ha integralmente rigettata.

Il Magistrato di Primo Grado ha innanzitutto premesso come la proposta conciliativa era stata formulata unicamente sulle risultanze della consulenza tecnica medico-legale acquisita ma poi, dopo un esame del compendio probatorio[3] in atti, ha compreso le ragioni del diniego espresse dalla convenuta Società ed ha di qui rigettato la domanda.

Più nello specifico, il Giudice ha dunque accolto le doglianze mosse dalla Compagnia assicurativa costituita ed ha in primis precisato che "*la scelta di sottoporre alle parti, in corso di causa, una proposta conciliativa che prevedesse il riconoscimento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore e dall'Istituto interventore è stata da questo giudice operata prettamente sulle risultanze della consulenza tecnica medico-legale acquisita, in cui era stata effettivamente riconosciuta la riferibilità eziologica delle lesioni fisiche documentate e riscontrate in sede di primo accesso al sinistro, per come descritto in atti. A un esame rimeditato del compendio probatorio*

3 *"Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta",* cfr. App. Bari sez. lav., 7 dicembre 2017, n. 2742, in Red. Giuffrè, 2018.



in atti, però, le ragioni del diniego espresse dalla convenuta sono apparse giustificate".

A tal proposito occorre rimarcare che in materia di onere della prova, alla luce della entrata in vigore della riforma del processo civile, a partire dal 28.2.2023[4], il novellato art. 167 c.p.c. onera il convenuto di prendere posizione «in modo chiaro e specifico» sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda[5]. Ed è proprio questo che in maniera puntuale ha fatto la convenuta società.

Il Giudice di Prime Cure ha poi posto l'accento sulla vaghezza delle dichiarazioni testimoniali e sulla evidente inattendibilità dei deponenti anche alla luce delle ricorrenze emerse dalle schede IVASS prodotte dalla Compagnia. Sul punto il Tribunale ha così motivato la propria decisione: "*le dichiarazioni dei testi sono rimaste vaghe, prive cioè di una puntuale descrizione del luogo del sinistro o di più precisi riferimento in ordine ai punti di collisione… La scarsa attendibilità di entrambe le testimonianze escusse è poi aliunde avvalorata anche dall'ulteriore dato acquisito del coinvolgimento dei testimoni in numerosi pregressi episodi di sinistro stradale*".

4 *Per effetto del D.lgs n. 149/2022, come aggiornato dal L. 29.12.2022 n. 197 (legge dibilancio 2023) e dal D.L. 29.12.2022 n. 198 (c.d. Milleproroghe).*

5 .M. Bianca, *Diritto civile*, V, *La responsabilità,* 3a ed., Milano, 2021, 145.

Il Magistrato inoltre, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla Compagnia assicurativa, sin in sede di costituzione, ha evidenziato che l'istante non aveva sporto querela a seguito dell'evento patito e che nel referto di P.S. non veniva fatto alcun riferimento alla omissione di soccorso ed ancora che in atti non vi erano fotografie[6] ritraenti i luoghi di causa: "*A conferma dell'insufficienza del quadro indiziario acquisito in atti, occorre altresì osservare che nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle Autorità di polizia competenti, né risultano prodotti da parte dell'attore rilievi fotografici inerenti al luogo teatro del presunto sinistro… Il silenzio serbato dall'attore all'atto del suo ingresso in pronto soccorso, circa il coinvolgimento di un terzo veicolo e l'omissione di soccorso da parte dell'investitore, costituisce poi ulteriore elemento indiziario deponente per la scarsa attendibilità della ricostruzione del sinistro proposta dall'attore… l'attore non ha dedotto né dimostrato di aver sporto denuncia querela a carico di ignoti per il sinistro al medesimo occorso…*".

Invero, ha concluso il Magistrato, seppur si volesse soprassedere sulla inattendibilità[7] dei testi

6 Cfr. Cass. n. 28924 del 5 ottobre 2022, in Il Processo, 2023, 2, 563, ove i Giudici ritengono che "*ai tempi degli smartphone, ma anche dei più tradizionali telefonini cellulari, desta inquietante perplessità il fatto che non sia stata fatta alcuna foto del sinistro, della posizione statica degli autoveicoli dopo il sinistro, degli stessi autoveicoli e dei danni subiti. Nemmeno i meccanici e i carrozzieri, che usano fare foto agli autoveicoli quando sono coinvolti in incidenti stradali, prima di ripararli*".

7 *"La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio,*



escussi, resta tuttavia un dato rilevante riguardante e cioè la circostanza che l'onere della prova[8] impone quantomeno ad esso danneggiato di proporre tempestiva denuncia e/o querela dei fatti accaduti alle Autorità inquirenti, con messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, e ciò in unapiù ampia ottica di collaborazione diligente[9] di ciascun cittadino. Di qui, il Giudice ha ritenuto la domanda non provata, rigettandola con conseguente rigetto anche della domanda promossa dall'INPS.

La decisione del Magistrato, si fonda dunque sull'assunto, ormai chiaro che il regime probatorio, nella fattispecie di sinistro provocato da veicolo ignoto, deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Inoltre, dalla pronuncia in commento emerge come tutte le risultanze istruttorie concorrono, indistintamente, a formare il convincimento del giudice, indipendentemente dal modo in cui le stesse siano state formate e/o da chi siano state acquisite[10].

mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità", cfr. App. Genova, sez. III, 2 luglio 2020, n. 623, in Red. Giuffrè, 2020.

8 *"In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, la domanda risarcitoria deve essere rigettata quando l'attore non assolve l'onere probatorio sulla dinamica del sinistro, sull'identificazione del veicolo antagonista e sul nesso causale tra l'evento e i danni lamentati. Non è configurabile la prova del fatto quando l'unica testimonianza resa presenti incongruenze interne, elementi incompatibili con la ricostruzione dedotta, incertezze sull'individuazione del mezzo investitore e sia priva di riscontri oggettivi, anche documentali. L' assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine al coinvolgimento del veicolo indicato e alla dinamica dedotta impone la conferma della decisione di rigetto della domanda per difetto di prova"*, cfr. Trib. Torre Annunziata, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1946, in Red. Giuffrè, 2025, 570.

9 *"Nel caso in cui si ricorra al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a seguito di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto non è stato identificato, ma anche che non era identificabile neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza"*, cfr. Cass.civ., sez. III, n. 450 del 9 gennaio 2025, in www.dejure.it (cfr. anche Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005).

10 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2008, n. 15162, in Giust. Civ., Mass., 2008, ove viene evidenziato come nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, "*le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice*".

Dottrina

Italo Meoli

Decreto Lavoro 2026 è legge

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 la legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale, in vigore dal 28 giugno 2026 (cd. decreto Lavoro 2026). Il testo, licenziato dalla Camera il 10 giugno 2026 (A.C. 2911-A), è stato approvato in via definitiva dal Senato il 24 giugno 2026.

In sede referente la Commissione Lavoro della Camera ha introdotto modifiche che incidono sia sul salario giusto sia sulle misure in materia di occupazione, inclusione lavorativa, contrasto allo sfruttamento e tutela della continuità produttiva e assistenziale: tra queste, il limite massimo dei tirocini extracurriculari, i nuovi obblighi informativi per il bonus asilo nido, il Tutor per la sostenibilità economica, le tutele per i lavoratori con disabilità, la definizione del trattamento economico complessivo rilevante per il salario giusto e la disciplina della contrattazione collettiva di prossimità, oltre a interventi su monitoraggio del costo della vita, rinnovi contrattuali, caporalato digitale, previdenza complementare, distacco per salvaguardia occupazionale e somministrazione di lavoro.

La sintesi che segue ripercorre, articolo per articolo, le principali novità confluite nella legge di conversione n. 112/2026.

Il nuovo comma 726-bis, inserito nell'art. 1 della legge n. 234/2021 (Bilancio 2022), fissa per i tirocini extracurriculari un limite massimo complessivo di 12 mesi riferito non alla singola impresa ma al medesimo gruppo di imprese, restando fermi gli altri limiti già vigenti. L'obiettivo è impedire l'uso reiterato del tirocinio all'interno dello stesso gruppo societario.

L'articolo 5 coordina il decreto Milleproroghe (d.l. 200/2025, conv. l. 26/2026) con gli artt. 22, 23 e 24 del decreto Coesione (d.l. 60/2024), relativi rispettivamente a Bonus Giovani under 35, Bonus Donne e Bonus ZES unica. Viene abrogato il comma 1-bis dell'art. 14 del d.l. 200/2025 e, al comma 1-ter dello stesso articolo, è soppresso il riferimento agli artt. 22, 23 e 24 "come modificati dal comma 1-bis", per coordinare il testo con l'abrogazione disposta.

Viene inoltre introdotto un nuovo comma 1-bis dell'art. 5, secondo cui gli artt. 22-24 del d.l. 60/2024 riacquistano efficacia nel testo previgente all'entrata in vigore della legge n. 26/2026: le modifiche apportate da quest'ultima ai tre bonus vengono così integralmente neutralizzate e la disciplina torna ad applicarsi nella versione anteriore alla conversione del Milleproroghe.

L'esonero contributivo per le aziende in possesso della certificazione sulla parità di genere e sulle misure di conciliazione (art. 8, c. 1, lett. e, d.lgs. 184/2025), inizialmente concepito come misura strutturale, viene ora limitato agli anni 2026, 2027 e 2028, in linea con il limite di spesa già previsto dal comma 3 dello stesso articolo, recependo la condizione posta dalla Commissione Bilancio il 4 giugno 2026.

Il nuovo comma 355-bis dell'art. 1 della legge n. 232/2016 impone agli enti locali, dal 1° luglio 2026 (entro il 1° settembre 2026 in prima applicazione, e poi entro il 1° settembre di ogni anno), di comunicare all'INPS il codice fiscale e gli elementi identificativi delle strutture per l'infanzia, pubbliche e private, nonché il possesso del titolo abilitativo. I dati confluiscono nella Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con clausola di invarianza finanziaria.

Nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi UE 2021-2027, viene istituita la figura del Tutor per la sostenibilità economica, con funzioni di accompagnamento e assistenza intensiva a favore di lavoratori fragili, in transizione occupazionale, ultracinquantenni o con perdita di reddito. Il Tutor supporta la valutazione delle obbligazioni economiche, finanziarie e abitative e assiste il lavoratore nei rapporti con banche, intermediari finanziari, enti pubblici e altri creditori, anche ai fini della rinegoziazione delle condizioni.
Il nuovo comma 5-bis dell'art. 8 della legge n. 68/1999 estende ai lavoratori con disabilità assunti con contratto di apprendistato o a tempo determinato il diritto, già previsto per i licenziati per riduzione di personale o giustificato motivo oggettivo, di mantenere la posizione acquisita nella graduatoria unica dei disabili disoccupati, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 7 del d.l. 62/2026 precisa gli elementi del trattamento economico complessivo rilevante ai fini del salario giusto (art. 36 Cost.): rientrano le voci retributive fisse, continuative, dirette, indirette e differite, le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, il welfare contrattuale generalizzato e gli altri istituti definiti dai contratti collettivi; restano escluse le voci discrezionali e variabili individuali. Il rispetto del salario giusto resta condizione di accesso al Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES, all'incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine e allo sgravio per la conciliazione vita-lavoro.

Modificando l'art. 8 del d.l. 138/2011, la norma introduce l'obbligo di deposito dei contratti di prossimità presso il Ministero del Lavoro e l'archivio nazionale CNEL. Per le imprese fino a 15 dipendenti, le intese derogatorie peggiorative devono essere sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente; in ogni caso di trattamento peggiorativo, l'impresa deve informare per iscritto i lavoratori interessati entro 3 giorni dalla sottoscrizione.
Il sistema di monitoraggio retributivo che coinvolge CNEL, INPS, ISTAT, INAPP e INL viene arricchito con l'elaborazione periodica, su base territoriale omogenea, di indicatori sintetici su costo della vita, mercato delle locazioni e prezzi al consumo di beni e servizi, anche a livello locale.

L'articolo 9 rafforza le funzioni del CNEL in materia di contratti collettivi, con l'obiettivo di potenziare raccolta, organizzazione e aggiornamento dei dati dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi. Tra i nuovi compiti figura l'elaborazione di un Rapporto nazionale sulle retribuzioni dei lavoratori privati, articolato per settori economici e per ambiti territoriali omogenei, con indicatori su costo della vita, costi abitativi, componente energetica e potere d'acquisto delle retribuzioni nei diversi territori.

La novità principale è il compito attribuito al CNEL di estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo, parametro di riferimento per la determinazione del salario giusto, ai fini dell'aggiornamento dell'archivio nazionale: quest'ultimo, quindi, non si limiterà a raccogliere i testi contrattuali ma dovrà consentirne l'individuazione puntuale. Sul piano procedurale, l'archivio amministrativo previsto dal nuovo comma 3-bis dell'art. 17 della legge n. 936/1986 dovrà essere istituito dal CNEL entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

È tra le novità più rilevanti del provvedimento: la modifica sostituisce integralmente i commi da 1 a 3 del testo originario. In sede di rinnovo dei CCNL, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, devono prevedere procedure idonee a garantire la regolarità dei rinnovi e meccanismi per assicurare adeguata copertura economica nel periodo compreso tra la scadenza del contratto e la sottoscrizione del rinnovo.
In caso di mancato rinnovo entro 9 mesi dalla naturale scadenza (termine ridotto rispetto ai 12 mesi previsti dal decreto-legge originario), in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate a titolo di anticipazione forfettaria dell'incremento retributivo nella misura del 50% dell'IPCA-NEI (l'indice IPCA depurato dai beni energetici importati), in luogo del 30% dell'IPCA inizialmente previsto.



Nei settori ad elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del SSN, l'importo di adeguamento è determinato dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali, comunque entro il tetto del 50% dell'IPCA-NEI.

Il cambiamento è dunque triplice: termine da 12 a 9 mesi, percentuale dal 30% al 50%, nuovo indice di riferimento IPCA-NEI. Tra le informazioni obbligatorie verso il lavoratore (d.lgs. 152/1997) viene inserito il codice alfanumerico unico del CCNL applicato; l'obbligo riguarda solo i datori di lavoro privati e l'informazione può essere fornita entro un mese dall'inizio della prestazione.
Il nuovo art. 11-bis chiarisce che le misure di contrasto al caporalato digitale (artt. 12-15) si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali di cui al Capo V-bis del d.lgs. 81/2015. La qualificazione del rapporto, ai sensi dell'art. 12, tiene ora conto dell'esercizio, anche tramite sistemi di monitoraggio e sistemi decisionali automatizzati, di ogni elemento utile a ricondurre il rapporto al tipo contrattuale effettivo; quando emergono elementi di direzione e controllo, anche algoritmici, il rapporto si presume subordinato, salva prova contraria.
Il lavoratore ha diritto, su richiesta, a una spiegazione intelligibile e al riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono limitazione, sospensione o chiusura dell'account, rifiuto della retribuzione dovuta o modifica della sua situazione contrattuale: un elenco più puntuale rispetto alla formulazione originaria.

Resta ferma la sanzione amministrativa da 1.000 a 1.500 euro per il rilascio di più account riferiti allo stesso codice fiscale, ma viene eliminato l'inciso "per ogni account in più". Il comma 1-bis introduce una proroga di 90 giorni per le annotazioni sul Libro unico del lavoro relative ai committenti che si avvalgono di lavoratori tramite piattaforma (art. 47-quater, c. 3-bis, d.lgs. 81/2015).

Per le forme pensionistiche complementari (esclusi fondi aperti e PIP), gli organi di am-

ministrazione e controllo durano in carica 5 esercizi, non rinnovabili per più di due mandati consecutivi, con Presidente e Vicepresidente eletti al proprio interno; le nuove regole decorrono dal primo rinnovo successivo. La quota massima erogabile in capitale scende dal 60% al 50% del montante finale dal 1° luglio 2026, mentre l'erogazione frazionata su almeno cinque anni viene differita al 31 ottobre 2026.



In via sperimentale per un triennio, in deroga all'art. 30 del d.lgs. 276/2003, è consentito il distacco anche in assenza dell'interesse del distaccante, purché preceduto da accordo sindacale, senza mutamento di mansioni, finalizzato a salvaguardare occupazione e continuità produttiva, conservare le competenze ed evitare o limitare sospensioni, riduzioni di orario, ricorso agli ammortizzatori sociali o esuberi, anche tra aziende di settori o CCNL diversi.

Un decreto ministeriale, entro 60 giorni, ne definirà le modalità applicative; i distacchi cessano comunque entro il 31 dicembre 2029.

Modificando l'art. 19 del d.lgs. 81/2015, i periodi di missione svolti in somministrazione da lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore non rilevano ai fini del limite di 24 mesi per i contratti a termine. Tali lavoratori potranno essere inviati in missione a termine presso lo stesso utilizzatore, per mansioni di livello e categoria equivalenti, per ulteriori 36 mesi complessivi (anche non continuativi), salvo diversa previsione del CCNL applicato; il nuovo limite decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione.

È inoltre sancita la nullità delle clausole che limitano, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore durante o al termine della missione.

Viene modificato l'art. 15 del d.l. 34/2023, che consente fino al 31 dicembre 2029, in deroga alle regole ordinarie e sulla base del riconoscimento regionale o della provincia autonoma, l'esercizio dell'attività presso strutture sanitarie o sociosanitarie da parte di professionisti con qualifiche conseguite all'estero.

Le disposizioni si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche non inerenti all'esercizio di un'impresa; viene soppresso il riferimento espresso, presente nel testo originario, al contratto di apprendistato.

IA e Diritto

A cura di Francesco Spinelli
Consigliere del COA di Nocera Inferiore

Avvocati, magistrati e intelligenza artificiale: obblighi, responsabilità e controllo umano dopo il D.Lgs. n. 179/2026

Il nuovo quadro normativo

Il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, recante l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, interviene sull'organizzazione delle autorità nazionali, sui poteri di vigilanza e sul sistema sanzionatorio, dedicando specifiche disposizioni alla formazione degli appartenenti alle professioni e del personale dell'amministrazione della giustizia.
Il decreto entrerà in vigore il 23 ottobre 2026.
Per avvocati e magistrati, la novità più rilevante non consiste nell'attribuzione di nuovi poteri decisori ai sistemi di intelligenza artificiale, ma nella progressiva formalizzazione di un modello di uso ausiliario, controllato e antropocentrico della tecnologia.
La disciplina deve essere letta insieme all'articolo 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132, secondo cui, nell'attività giudiziaria, resta riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti. L'intelligenza artificiale può dunque assistere il lavoro giuridico, ma non può sostituire la responsabilità personale del professionista né la funzione decisoria del giudice.

Gli obblighi degli avvocati

Competenza e formazione continua

L'articolo 47 del D.Lgs. n. 179/2026 stabilisce che i corsi di formazione iniziale e continua organizzati dagli ordini professionali includano percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.
La formazione dovrà riguardare non soltanto gli aspetti tecnici, come le modalità di interrogazione e istruzione dei sistemi, ma anche i profili giuridici e deontologici. Tra questi rientrano la responsabilità dell'avvocato, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto della centralità della persona nell'utilizzo della tecnologia.
La previsione incide direttamente sui doveri di competenza e diligenza professionale. L'avvocato che utilizzi un sistema di IA deve conoscere almeno le sue funzioni, i suoi limiti, il rischio di errori e le modalità con cui i dati inseriti vengono trattati. Non è sufficiente saper utilizzare un programma generativo: occorre essere in grado di valutarne criticamente i risultati e di stabilire quando l'utilizzo dello strumento sia inappropriato.
La formazione continua dovrà quindi comprendere la capacità di individuare le cosiddette allucinazioni algoritmiche, vale a dire contenuti formalmente plausibili ma inesistenti o non attendibili, comprese sentenze, massime e riferimenti normativi mai esistiti.

Controllo dell'atto processuale

L'impiego dell'intelligenza artificiale non modifica la regola per cui l'avvocato rimane responsabile dell'atto che sottoscrive. Il sistema può contribuire alla ricerca, alla classificazione dei documenti, alla predisposizione di una bozza o alla sintesi di un fascicolo, ma la selezione delle fonti, la ricostruzione dei fatti e l'elaborazione della tesi difensiva restano attività proprie del professionista.
Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348, ha escluso che l'utilizzo di strumenti di ricerca basati sull'IA possa costituire un'esimente per il difensore che abbia citato precedenti inesistenti. La sottoscrizione dell'atto attribuisce al professionista la responsabilità del contenuto, indipendentemente dal



fatto che l'elaborato sia stato redatto personalmente, con l'aiuto di collaboratori o mediante sistemi automatizzati.

Ne deriva un obbligo di controllo articolato. Prima del deposito, il difensore dovrebbe verificare l'esistenza della decisione citata, il numero, la data, la sezione, il contenuto effettivo e la pertinenza rispetto alla questione trattata.

La verifica deve riguardare anche la normativa richiamata, le massime riportate tra virgolette, la correttezza dei fatti e la coerenza tra le conclusioni dell'atto e la documentazione processuale.

La Corte di cassazione penale, sez. III, 22 giugno 2026, n. 23006, ha affermato che l'uso dell'IA non esclude la colpa del professionista. Il difensore conserva il controllo dell'atto e risponde della sua conformità ai requisiti di verità, pertinenza e specificità; l'omessa verifica di sentenze inesistenti o di massime alterate può integrare una colpa qualificata e incidere sulla sanzione prevista dall'articolo 616 c.p.p..

Lealtà e probità processuale

L'obbligo di verifica degli output non tutela soltanto il cliente, ma anche il corretto svolgimento del processo. La produzione di precedenti inesistenti o radicalmente inconferenti può alterare il contraddittorio, rendere più gravoso il controllo della controparte e del giudice e compromettere la serietà dell'impugnazione.

In presenza dei presupposti richiesti dall'articolo 96 c.p.c., l'uso non controllato dell'IA può quindi concorrere a fondare una responsabilità processuale aggravata. La Corte d'Appello di Bologna, sez. I, 12 maggio 2026, n. 1352, ha ritenuto che un appello fondato su precedenti inesistenti o radicalmente inconferenti, riconducibile alla mancata supervisione dell'elaborato generato dall'IA, possa integrare colpa grave e giustificare la trasmissione della sentenza al Consiglio dell'Ordine competente.

La responsabilità, tuttavia, non deriva automaticamente da ogni errore commesso con l'ausilio dell'IA. Il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese, ordinanza

14 marzo 2025, ha precisato che la presenza di una citazione inesatta non comporta di per sé una condanna ex articolo 96 c.p.c., in mancanza della prova del dolo o della colpa grave, dell'abusività della condotta e di un concreto pregiudizio processuale. La valutazione deve quindi considerare la gravità dell'errore, la sua incidenza sul contraddittorio e il livello di controllo concretamente esercitato dal difensore.

Riservatezza e segreto professionale

L'avvocato deve inoltre verificare le condizioni di sicurezza della piattaforma utilizzata. L'inserimento in un sistema di IA di dati identificativi, documenti processuali, informazioni commerciali o comunicazioni coperte da segreto professionale può determinare rischi di divulgazione, conservazione non controllata o riutilizzo dei contenuti per l'addestramento del modello.

Sono pertanto necessarie cautele quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione dei dati, la verifica della localizzazione e della conservazione delle informazioni, il controllo delle condizioni contrattuali del fornitore e l'utilizzo di strumenti approvati dallo studio. Questi obblighi valgono anche quando l'inserimento dei dati sia materialmente effettuato da un collaboratore o da un praticante: il titolare dell'incarico deve assicurare un'adeguata supervisione dell'organizzazione interna.

Informazione al cliente

L'articolo 47 del decreto include tra i contenuti della formazione professionale gli obblighi informativi verso il cliente. Tale previsione si coordina con l'articolo 13 della legge n. 132/2025, che limita l'uso dell'IA nelle professioni intellettuali alle attività strumentali e di supporto, mantenendo prevalente il lavoro intellettuale del professionista.

L'informazione dovrebbe essere proporzionata all'incidenza dell'IA sull'incarico. Quando lo strumento viene utilizzato soltanto per attività marginali, potrà essere sufficiente un'informativa generale. Quando, invece, l'IA interviene nella predisposizione di un parere, di una memoria o di una strategia processuale, il cliente dovrebbe essere informato della funzione svolta dal sistema, dei suoi limiti e delle verifiche compiute dall'avvocato.

L'informativa non può comunque trasferire sul cliente la responsabilità della prestazione. Una clausola con cui l'assistito accetti preventivamente gli errori del sistema non esonera l'avvocato dal dovere di controllo e non sostituisce la diligenza professionale richiesta.

Gli obblighi dei magistrati

Formazione specifica e aggiornata

L'articolo 46 del D.Lgs. n. 179/2026 disciplina la formazione in materia di IA per il personale dell'amministrazione della giustizia e stabilisce che i relativi percorsi assicurino il rispetto degli obblighi di alfabetizzazione previsti dall'articolo 4 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.

Per i magistrati, la formazione deve comprendere:

- il funzionamento, le tecniche di interrogazione e istruzione, le potenzialità e i limiti dei sistemi utilizzati nell'attività giudiziaria;
- i profili di cibersicurezza;
- la disciplina del regolamento europeo e delle norme nazionali di attuazione;
- l'impatto dell'IA sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone;
- le competenze necessarie per esercitare la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio.

I percorsi devono essere differenziati in relazione alle funzioni esercitate, al contesto di utilizzo e al livello di rischio dei sistemi impiegati. Devono inoltre essere aggiornati periodicamente, in considerazione dell'evoluzione tecnologica e normativa. Alla formazione dei magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura, sulla base delle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia.

Sorveglianza umana e responsabilità della decisione

L'obbligo più importante per il magistrato è la conservazione di un controllo umano effettivo. L'IA può essere impiegata per la gestione dei fascicoli, la ricerca documentale, l'organizzazione dei flussi, l'individuazione di ricorrenze o la predisposizione di bozze standardizzate, ma non può determinare autonomamente l'esito della controversia.

La decisione sull'interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione del provvedimento resta riservata al magistrato. Il giudice deve quindi poter comprendere il risultato prodotto dal sistema, verificarne la coerenza, discostarsene e correggerlo. La possibilità di ignorare l'output non è una facoltà meramente teorica, ma una condizione essenziale dell'indipendenza della funzione giurisdizionale.

Il principio riguarda anche gli strumenti apparentemente meno incisivi. Un sistema che suggerisca precedenti, ordini i documenti o proponga una bozza di motivazione può influenzare la decisione attraverso la selezione delle informazioni e la definizione dell'ordine argomentativo. Il magistrato deve pertanto evitare ogni forma di automation bias, cioè l'accettazione acritica del risultato prodotto dalla macchina.

Motivazione, trasparenza e verificabilità

La motivazione deve rimanere il risultato di un percorso logico e giuridico imputabile al giudice. Non è sufficiente che l'output dell'IA sia statisticamente plausibile: esso deve poter essere sottoposto a verifica critica e non può sostituire l'argomentazione giudiziaria.

La Cassazione penale, sez. IV, 22 ottobre 2025, n. 34481, ha evidenziato che gli strumenti informatici possono agevolare la redazione dei provvedimenti, ma aumentano il rischio che il giudice attinga gli argomenti della decisione da una fonte esterna, rinunciando al proprio momento valutativo e compromettendo la terzietà e l'imparzialità.

Il magistrato deve quindi distinguere tra attività descrittive o ricostruttive, nelle quali l'ausilio tecnologico può avere una funzione organizzativa, e attività valutative, nelle quali è indispensabile un giudizio personale. Un sistema può aiutare a ordinare una serie di documenti, ma non può stabilire autonomamente quale prova sia credibile, quale fatto sia dimostrato o quale interpretazione normativa debba essere preferita.

La motivazione deve inoltre consentire alle parti di comprendere il percorso seguito e di contestarlo mediante gli strumenti processuali disponibili. La trasparenza non richiede necessariamente la divulgazione integrale del codice sorgente, ma impone che il giudice conosca la funzione dello strumento, i suoi limiti e il modo in cui il risultato è stato utilizzato nella decisione.

Indipendenza, imparzialità e divieto di automatismo

L'uso dell'IA deve rispettare gli articoli 101, 104 e 111 della Costituzione, nonché il diritto a un processo equo garantito dall'articolo 6 CEDU. Il giudice è soggetto soltanto alla legge, la magistratura è autonoma e indipendente e la decisione deve essere adottata da un organo terzo e imparziale.

Da questi principi discende che il magistrato non può essere vincolato dall'indicazione di un sistema, neppure quando essa sia presentata come risultato oggettivo, neutrale o statisticamente più affidabile. L'IA può offrire un supporto al ius praedicere, cioè alla previsione o all'organizzazione delle informazioni, ma non può sostituire lo ius dicere, vale a dire l'attività di interpretazione, valutazione e motivazione propria del giudice umano.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sez. II, 14 maggio 2026, n. 431, ha richiamato le raccomandazioni del Consiglio superiore della magistratura, sottolineando la necessità di garantire trasparenza dell'elaborazione algoritmica, possibilità di verifica e contestazione degli output e subordinazione dello strumento alla decisione umana.

Protezione dei dati e sicurezza

Il magistrato e l'ufficio giudiziario devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dei dati processuali. Fascicoli, deposizioni, dati sanitari, informazioni relative a minori e dati giudiziari non possono essere inseriti in sistemi non adeguatamente protetti o privi di garanzie sulla conservazione e sull'accesso.

L'articolo 46 include espressamente nella formazione i profili di cibersicurezza connessi all'uso dei sistemi di IA. L'obbligo non riguarda soltanto il personale tecnico: il magistrato deve sapere quali informazioni possono essere trattate, quali strumenti sono autorizzati e quali rischi derivano dall'uso di piattaforme esterne.

Quando il sistema sia classificato ad alto rischio, la formazione deve garantire le competenze necessarie alla sorveglianza umana prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento europeo. Ciò implica, in concreto, la capacità di individuare anomalie, risultati discriminatori, dati incompleti o indicazioni incompatibili con il fascicolo e di interrompere o non utilizzare il sistema quando non offra garanzie sufficienti.

Ricadute pratiche per gli uffici giudiziari

L'attuazione del decreto richiederà regole organizzative interne. Gli uffici dovranno definire quali strumenti possano essere utilizzati, per quali finalità, con quali livelli di autorizzazione e con quali modalità di registrazione e controllo. Un sistema impiegato per la gestione documentale o per la ricerca interna presenta rischi diversi rispetto a uno strumento che ordini le prove, suggerisca l'esito di una controversia o contribuisca alla predisposizione della motivazione. La valutazione deve quindi tenere conto della natura e del livello di rischio del sistema, come espressamente richiesto dall'articolo 46.

Dovranno inoltre essere garantite la qualità dei dati, la sicurezza delle infrastrutture, l'accessibilità delle informazioni rilevanti e la possibilità di ricostruire il ruolo svolto dal sistema. La gestione dell'IA non può trasformarsi in una forma indiretta di pressione sul singolo magistrato: il giudice deve poter rifiutare il risultato algoritmico senza subire conseguenze organizzative o valutative.

Conclusioni

Il D.Lgs. n. 179/2026 costruisce un modello nel quale l'intelligenza artificiale è ammessa come strumento di supporto, ma resta subordinata alla responsabilità umana.

Per gli avvocati, gli obblighi principali riguardano la competenza, la formazione, il controllo delle fonti, la tutela del segreto professionale, l'informazione del cliente e la lealtà processuale. L'avvocato non può attribuire al sistema la responsabilità di un atto inesatto o di una citazione inesistente.

Per i magistrati, l'articolo 46 impone una formazione tecnica, giuridica e organizzativa aggiornata, comprensiva delle competenze necessarie alla sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio. Sul piano funzionale, il magistrato deve mantenere il controllo sulla valutazione dei fatti, delle prove e del diritto, assicurando che la decisione sia personale, motivata, trasparente e verificabile.

La regola conclusiva è comune a entrambe le categorie: l'intelligenza artificiale può assistere il lavoro giuridico, ma non può diventare il soggetto responsabile della prestazione forense o della decisione giudiziaria. La tecnologia è compatibile con la giustizia soltanto quando rafforza, anziché indebolire, competenza, indipendenza, contraddittorio e centralità della persona.

Notizie dal Consiglio

A cura di Barbara Barbato
Vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

News CNF

I Pareri

Il COA di Latina chiede di sapere: a) se il termine massimo di cinque anni per l'esercizio del patrocinio sostitutivo, previsto dall'art. 41, comma 12, della L. 247/2012, tenuto conto che tale termine decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e che la relativa richiesta di abilitazione può essere presentata dal praticante anche in un momento successivo al compimento dei primi sei mesi di tirocinio, possa estendersi oltre il termine di sei anni dall'inizio della pratica forense, termine ultimo per la richiesta del certificato di compiuta pratica ai sensi dell'art. 17, comma 10, lettera b) della medesima legge; b) se, a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione del praticante non abilitato al patrocinio sostitutivo oppure deve essere comunque mantenuta l'iscrizione per tutto il tempo in cui il praticante potrebbe chiedere al COA l'abilitazione a poter esercitare l'attività professionale in sostituzione del dominus.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L'articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12 prescrive che la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo viene deliberata "dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.".
Indipendentemente dall'interpretazione dei precedenti pareri di questo Consiglio, resi tutti su fattispecie con tratti di specificità, si rileva quanto segue.
Dal disposto dell'articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, discende che:
a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'iscrizione nel registro del tirocinio;
b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l'iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto inutiliter.

Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 25 maggio 2026

Il COA di Milano formula quesito in merito all'applicabilità della causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lettera b) della legge n. 247/2012 (attività di impresa commerciale) a coloro che affittino più di due immobili secondo il regime della locazione breve.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2017 assoggetta a regime fiscale agevolato coloro che affittino immobili, per periodi non superiori a 30 giorni, "al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa". L'articolo 1, comma 595 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – come modificato dall'articolo 1, comma 17 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – dispone che tale regime fiscale agevolato è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta e che negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, la predetta attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Ne consegue che, in tal caso, opera la causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lettera b) della legge n. 247/12.

Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 25 maggio 2026

Il CDD di Napoli formula quesito in merito agli effetti delle dimissioni di un componente dalla carica. Chiede di sapere, in particolare, se le dimissioni, una volta pervenute e protocollate, siano revocabili, quale sia il momento di produzione dei loro effetti e se sia necessaria una presa d'atto formale da parte del Consiglio e se sia possibile reintegrare il componente in caso di revoca delle dimissioni prima della surroga. Chiede infine di conoscere "eventuali misure transitorie per garantire la continuità funzionale del CDD".



La risposta è resa nei termini seguenti.
Sul punto, anzitutto, va richiamata la giurisprudenza domestica del CNF, secondo cui:
"Le dimissioni da componente di un ente forense (nella specie, Consiglio dell'Ordine) costituiscono atto unilaterale e recettizio:
unilaterale e dunque non bisognevoli di accettazione, in quanto nessuno dovrebbe essere costretto a rimanere nella titolarità di una carica contro la propria inequivocabile volontà, di talché l'ordinamento non subordinerebbe la produzione degli effetti delle dimissioni alla eventuale accettazione o presa d'atto delle medesime;
recettizio, perché gli effetti tipici delle dimissioni e cioè la cessazione dalla carica, si verificherebbero allorquando la manifestazione di volontà proveniente dall'avente diritto esce dalla disponibilità della sfera giuridica di questi e diviene nota ai destinatari.
In conseguenza, l'atto si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario e non necessita di accettazione esplicita, sicché – per un verso – le dimissioni non possono essere revocate nel momento in cui abbiano prodotto il loro effetto e – per altro verso – la produzione dell'effetto medesimo non è nella disponibilità del destinatario." (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023)."
Dalla sentenza richiamata si evince dunque che le dimissioni da componente di un organo forense sono atto unilaterale e recettizio, che la presa d'atto da parte del Consiglio, quando prevista (come, nel caso del COA, dall'articolo 16 della legge n. 113/2017), rappresenta un dato meramente formale, irrilevante al fine della produzione degli effetti giuridici e che le dimissioni, quando il loro effetto si sia perfezionato con la ricezione, non sono più revocabili. Quanto alle misure volte a garantire la continuità del Consiglio, non si può che rinviare a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento CNF n. 1/2014 in materia di surroga.

Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 25 maggio 2026

Il COA di Busto Arsizio chiede di sapere se sia possibile iscrivere una società tra Avvocati quando l'avvocato sia uno solo mentre l'altro socio svolga una diversa professione. Secondo il COA rimettente, infatti, l'uso del plurale ("tra Avvoca-

ti") lascia intendere che i soci avvocati debbano essere quanto meno due e non uno solo, al fine di evitare il ris*chio di trarre in inganno la clientela.**

Come noto, l'articolo 4-bis della legge professionale consente la costituzione di società "tra avvocati" alle quali partecipino, accanto a soci avvocati, anche soci non avvocati, purché restino rispettate le condizioni prescritte dalla medesima



disposizione.
Nel caso di specie, il problema sorgerebbe – ad avviso del COA rimettente – dal momento che, pur nel quadro di una (ammissibile) composizione mista della società, l'avvocato sarebbe solo uno (e uno, parimenti, il socio non avvocato).
Può soccorrere, ai fini della risposta al quesito, quanto ritenuto nei pareri 4/2023, 19/2021 e 17/2021 in merito all'ammissibilità della costituzione della società tra avvocati secondo il tipo della s.r.l. unipersonale.
In tale occasione, nell'affermare che "l'unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis" e che "pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati", si è altresì precisato che "la denominazione "Società tra Avvocati" (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei "soci" non hanno carattere precettivo; ed infatti, l'art. 4-bis, per un verso, permette l'esercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità, di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa" sicché "le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più d'uno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale" (così, in particolare, il parere 19/2021).
Tali principi possono utilmente essere applicati anche alla fattispecie dedotta nel quesito, ferma restando – beninteso – l'inderogabilità dei requisiti strutturali e funzionali prescritti dall'articolo 4-bis della legge professionale per la valida costituzione e iscrizione della società tra avvocati.

Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 25 maggio 2026

La Commissione di Diritto e Processo Amministrativo del Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 1 dicembre 2025, ha formulato quesito in merito alla portata applicativa dell'art. 4, comma 2, Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, alla luce delle disposizioni previste dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento la determinazione del compenso minimo dovuto agli avvocati a seguito dello svolgimento della propria prestazione professionale.

In particolare, chiede di sapere se "in riferimento alle prestazioni professionali rese dal difensore a beneficio di un cliente contro più soggetti e poste in essere dopo la data del 23 ottobre 2023, l'aumento del 30 % del compenso spettante all'avvocato sancito ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.

M. 10 marzo 2014, n. 55 possa integrare i parametri di compenso minimo stabiliti dalla L. 21 aprile 2023, n. 49, arrivando dunque ad annoverare all'interno del perimetro del minimo tariffario previsto dalla legge anche l'ulteriore 30% del compenso nei casi di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con conseguenziale nullità delle eventuali pattuizioni di segno contrario".

La risposta è resa nei termini che seguono.
In primo luogo, l'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 prevede che, quando in una causa l'avvocato assista più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico possa essere aumentato del 30% per ciascun soggetto oltre il primo, entro i limiti stabiliti dalla disposizione. Tale previsione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il difensore assista un solo soggetto contro una pluralità di parti. La ratio della norma è chiaramente individuabile nell'esigenza di tenere conto dell'incremento della complessità dell'attività difensiva derivante dal maggiore numero di soggetti processuali coinvolti nel giudizio.
La giurisprudenza ha chiarito che, ricorrendone i presupposti, la maggiorazione ha natura obbligatoria, a seguito della soppressione dell'inciso «di regola» ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 147/2022, applicabile alle prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del citato decreto.
In secondo luogo, la disciplina dell'equo compenso dettata dalla L. 21 aprile 2023, n. 49 presenta un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività "svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro" (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese "in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", precisando che la legge, invece, non si applica "alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione" (art. 2, comma 3).
Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall'articolo 13 della legge n. 247/12.
La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri "indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni", precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.
Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all'articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, per le prestazioni professionali il cui compenso è liquidato ai sensi del D.M. n. 147/2022, l'aumento del 30% del compenso previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nel caso di assistenza prestata a favore di un solo soggetto contro più parti, possa integrare una causa di nullità di eventuali pattuizioni difformi esclusivamente qualora la prestazione professionale rientri nell'ambito di applicazione soggettivo della L. 21 aprile 2023, n. 49. Diversamente, al di fuori di tale ambito, resta ferma la validità delle pattuizioni liberamente concordate tra le parti.

Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 22 maggio 2026

Le decisioni
Obblighi del curatore speciale del minore

Nel suo duplice ruolo di rappresentante processuale del minore e di difensore tecnico dello stesso, il curatore speciale del minore deve mantenere comportamenti leali e corretti, rispettosi del dovere di colleganza, con gli avvocati che rappresentano i genitori e le eventuali altre parti. (u.s.)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 330 del 28 luglio 2026

Procedimento disciplinare: della Sezione che decide la ricusazione possono far parte consiglieri iscritti allo stesso ordine dell'incolpato

L'art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui "non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere") non si applica alla sezione che decide sull'istanza di ricusazione, per la quale occorre far riferimento agli artt. 2 e 6 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 285 del 2 luglio 2026

Inammissibile la ricusazione dell'intero Collegio giudicante, ancorché singolarmente nei confronti di ciascun suo componente

L'istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d'imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell'intera Sezione disciplinare, perché l'istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l'imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l'idoneità a decidere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 285 del 2 luglio 2026

L'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi è un illecito permanente

L'illecito disciplinare contemplato dall'art. 64 cdf, e relativo all'inadempimento di obbligazioni contratte dall'avvocato nei confronti dei terzi, è da qualificarsi come illecito permanente, in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell'illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l'inadempimento che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 203 del 13 maggio 2026

Prescrizione dell'azione disciplinare e illecito permanente

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all'omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l'asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell'altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 203 del 13 maggio 2026

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
STATISTICHE AGGIORNATE AL 05/10/2026

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	552	18	2	0	572
Avvocati (non cassazionisti)	1323	14	3	12	1352
Totale	1875	32	5	12	1924

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	161	8	0	0	169
Avvocati (non cassazionisti)	661	11	1	1	674
Totale	822	19	1	1	843

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	391	10	2	0	403
Avvocati (non cassazionisti)	662	3	2	11	678
Totale	1053	13	4	11	1081

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	134	203	337
Praticanti Abilitati	17	29	46
	151	232	383

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1232	1075	2307

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
41	0	6

Tariffe procedure di mediazione obbligatorie

Indennità di mediazione in vigore per istanze presentate dal 15/11/2023 - PER LE PROCEDURE OBBLIGATORIE AI SENSI DEL COMMA 5 DEL DLGS 28/2010
Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al netto dell'iva
Quando il valore della controversia è indeterminabile è dichiarata dalla parte se: si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00
Basso: Fino a euro 1.000,00
Medio: da euro 1.001,00 a euro 50.000,00
Alto: da euro 50.000,01

Tabella 1) Spese di avvio dovute alla presentazione dell'istanza e al momento dell'adesione

VALORE DELLA LITE	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale da versare	Totale comprensivo di iva
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
da euro 50.000,01 o indeterminabile alto	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

Tabella 2) Spese di mediazione dovute al momento della presentazione dell'istanza e per i convenuti all'adesione alla procedura di mediazione

VALORE DELLA LITE	Spese di mediazione
Fino a euro 1.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile basso	48,00 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile medio	96,00 €
da euro 50.000,01 e per le procedure di valore indeterminabile alto	136,00 €

Tabella 3) ulteriori spese di mediazione

CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 1)
CONCILIAZIONE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 2)
SENZA CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 3)
SENZA CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: ***non sono dovute ulteriori spese di mediazione***

VALORE DELLA LITE	Colonna 1 POSITIVO PRIMO INCONTRO maggiorazione 10%	Colonna 2 POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO - maggiorazione 25% -	Colonna 3 NEGATIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO	Importo di riferimento per calcolo delle colonne 1,2 e 3 ricavati dalla tabella A) allegata al DM 150/2023, riducendo ogni importo di 1/5
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	17,60 €	20,00 €	16,00 €	64,00 €
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 o indeterminabile medio	35,20 €	40,00 €	32,00 €	128,00 €
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00o indeterminabile medio	149,60 €	170,00 €	136,00 €	232,00 €
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 o indeterminabile medio	281,60 €	320,00 €	256,00 €	352,00 €
da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	528,00 €	600,00 €	480,00 €	576,00 €
da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 o indeterminabile alto	910,40 €	1.030,00 €	824,00 €	960,00 €
da euro 150.000,01 a euro 250.000,00	1.170,40 €	1.330,00 €	1.064,00 €	1.200,00 €
da euro 250.000,01 a euro 500.000,00	2.050,40 €	2.330,00 €	1.864,00 €	2.000,00 €
da euro 500.000,01 a euro 1.500.000,00	3.282,40 €	3.730,00 €	2.984,00 €	3.120,00 €
da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000,00	3.898,40 €	4.430,00 €	3.544,00 €	3.680,00 €
da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00	5.570,40 €	6.330,00 €	5.064,00 €	5.200,00 €
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente dello 0,2%				

Tariffe per procedure di mediazione volontarie

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al netto dell'iva
Quando il valore della controversia è indeterminabile la parte dichiara nell'istanza di mediazione lo scaglione del valore indeterminabile:
Basso: Fino a euro 1.000,00
Medio: da euro 1.000,01 a euro 50.000,00
Alto: da euro 50.000,01

NOTIFICHE (da sommare alle INDENNITÀ): € 6,15 oltre Iva per ogni raccomandata nazionale richiesta; € 13,30 oltre Iva per quelle internazionali salvo verifiche sui costi sostenuti.

Tab. 1) Spese di avvio e spese di mediazione dovute da ciascuna parte o centro di interessi alla presentazione dell'istanza e al momento dell'adesione - art. 34 DM 150/2023

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE DA VERSARE	TOTALE DA VERSARE COMPRENSIVO DI IVA
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	40,00 €	60,00 €	100,00 €	122,00 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	75,00 €	120,00 €	195,00 €	237,90 €
da euro 50.000,01 o indeterminabile alto	110,00 €	170,00 €	280,00 €	341,60 €

Tab. 2) ulteriori spese di mediazione

CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 1)
CONCILIAZIONE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 2)
SENZA CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 3)
SENZA CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: ***non sono dovute ulteriori spese di mediazione***

VALORE DELLA LITE	Colonna 1 SPESE POSITIVO PRIMO INCONTRO maggiorazione 10%	Colonna 2 SPESE POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO maggiorazione 25%	colonna 3 SPESE NEGATIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	22,00 €	25,00 €	20,00 €
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 o indeterminabile medio	44,00 €	50,00 €	40,00 €
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00o indeterminabile medio	187,00 €	212,50 €	170,00 €
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 o indeterminabile medio	352,00 €	400,00 €	320,00 €
da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	660,00 €	750,00 €	600,00 €
da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 o indeterminabile alto	1.133,00 €	1.287,50 €	1.030,00 €
da euro 150.000,01 a euro 250.000,00	1.463,00 €	1.662,50 €	1.330,00 €
da euro 250.000,01 a euro 500.000,00	2.563,00 €	2.912,50 €	2.330,00 €
da euro 500.000,01 a euro 1.500.000,00	4.103,00 €	4.662,50 €	3.730,00 €
da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000,00	4.873,00 €	5.537,50 €	4.430,00 €
da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00	6.963,00 €	7.912,50 €	6.330,00 €
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente dello 0,2%			



Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE
ISCRITTO AL N. 28 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA G. FALCONE, 12/14
TEL & FAX 081 5179998 PBX
C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651
CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL
ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.
FORONOCERA@LEGALMAIL.IT
WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC